

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

SERIE: APPLICAZIONI IAS/IFRS

# Impairment e avviamento



Applicazione n. 2

*dicembre 2009*

# INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>4</b>
1.1 I Principi contabili applicabili per le diverse attività	4
1.2 Le disposizioni generali	4
1.3 La capitalizzazione di borsa e le valutazioni d'azienda	6
1.4 La sequenza logica per l'applicazione della verifica di impairment	7
<b>2. ALCUNI CONCETTI GENERALI SULL'AVVIAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>3. LE CASH GENERATING UNIT AI FINI DELL'IMPAIRMENT TEST</b>	<b>10</b>
3.1 Le caratteristiche delle CGU	10
3.1.1 La determinazione della CGU	10
3.1.2 La separabilità dei flussi finanziari (CGU con integrazione verticale)	11
3.2 L'allocazione dell'avviamento alle CGU	11
3.3 L'allocazione delle "attività centralizzate"	12
3.3.1 Attività centralizzate allocabili	12
3.3.2 Attività centralizzate non allocabili	12
3.4 Il valore contabile della CGU	13
3.5 L'allocazione delle perdite per riduzione di valore delle CGU	13
<b>4. IL VALORE D'USO DELLA CGU</b>	<b>14</b>
<b>5. LA DETERMINAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DI UNA CGU</b>	<b>15</b>
5.1 La corretta identificazione dei flussi finanziari	15
5.2 Modalità di proiezione dei flussi	15
5.2.1 I flussi attesi dall'utilizzo dell'attività nella sua "condizione corrente"	15
5.2.2 Le assunzioni e le cautele da seguire nella modalità di proiezione dei flussi	16
5.3 Flussi scontati o ponderati con le probabilità	16
5.3.1 Analisi degli scenari	16
5.4 Casi particolari di flussi finanziari in uscita	17
5.4.1 Manutenzioni ed investimenti di mantenimento dei benefici futuri attesi (o capital expenditures)	17
5.4.2 Investimenti incrementativi e ristrutturazioni	17
5.4.3 Cespiti non ancora pronti per l'uso	18
5.4.4 Flussi finanziari in valuta estera	18
<b>6. IL VALORE TERMINALE E IL TASSO DI CRESCITA O DI DECRESCITA</b>	<b>20</b>
6.1 Il valore terminale	20
6.2 Il tasso di crescita o decrescita	21
6.3 Metodi alternativi di determinazione del valore terminale	21
<b>7. IL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE</b>	<b>22</b>
7.1 Il Wacc	22
7.1.1 Il costo medio dell'equity	22
7.1.2 Il costo medio dell'indebitamento	23
7.1.3 Il peso dell'equity e dell'indebitamento	23
7.1.4 Il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte	23
7.1.5 Il costo del capitale in situazioni complesse	23
7.2 Il tasso di attualizzazione e le imposte	24
<b>8. IL FAIR VALUE AL NETTO DEI COSTI DI VENDITA DI UNA CGU</b>	<b>25</b>
8.1 Il fair value delle CGU	25
8.2 I costi di vendita	25
8.2.1 Esistenza di più mercati	26
8.2.2 Prezzi in valuta	26
<b>9. ALCUNI CASI PARTICOLARI DI ATTIVITÀ</b>	<b>27</b>
9.1 Attività cui è associata una passività	27
9.2 Beni in costruzione con capitalizzazione di oneri finanziari	27
9.3 Beni complessi	28

<b>10. IL RIPRISTINO DELLE PERDITE DI VALORE</b>	<b>29</b>
<b>11. LE INFORMAZIONI NELLE NOTE AL BILANCIO</b>	<b>30</b>
<b>11.1 Informativa richiesta per perdite e ripristini di valore rilevate nell'esercizio</b>	<b>30</b>
11.1.1 Informazioni di tipo quantitativo richieste per perdite/ripristini di valore	31
11.1.2 Informazioni di tipo qualitativo richieste per perdite/ripristini di valore	33
11.1.3 Informazioni richieste per perdite/ripristini di valore per settori operativi	33
<b>11.2 Informativa relativa all'<i>impairment test</i> per l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita</b>	<b>34</b>
11.2.1 Informazioni periodiche sull' <i>impairment test</i> dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita	34
11.2.2 Informazioni sulle perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio sull'avviamento e sulle attività immateriali a vita utile indefinita	39

## 1. PREMESSA

Nelle sue Guide Operative sugli aspetti applicativi degli IAS/IFRS (la Guida 2 e la Guida 3), l'OIC si è anche soffermato sull'applicazione delle disposizioni per la rilevazione e l'informativa relative alla riduzione di valore delle attività. Le note, recenti e perduranti vicissitudini dei mercati finanziari hanno prodotto – tra le loro conseguenze – la necessità per le imprese di porre particolare attenzione all'applicazione della disciplina relativa alle perdite di valore.

Le disposizioni dello IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*” illustrate in questo documento si applicano a tutte le società che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La presente Applicazione fornisce talune considerazioni ed esemplificazioni sulla modalità di applicazione dello standard alle imprese mercantili, industriali e di servizi. Le considerazioni e le esemplificazioni relative alle imprese bancarie ed assicurative saranno esaminate con appositi documenti, per tenere conto delle peculiarità dei settori di appartenenza.

Si precisa, inoltre, che differenti metodologie, ancorché non esplicitamente illustrate nel presente documento, possono comunque risultare conformi alle disposizioni generali dello IAS 36.

Per semplicità di lettura, si riassumono qui di seguito le caratteristiche fondamentali delle disposizioni dello IAS 36.

### 1.1 I Principi contabili applicabili per le diverse attività

Le problematiche inerenti la rilevazione delle perdite di valore sono trattate dal principio contabile internazionale IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*, che tuttavia esclude dal proprio ambito di applicazione alcune fattispecie, per le quali fa esplicito rinvio ad altri principi internazionali. Per praticità, si riepilogano qui di seguito per tipo di attività i relativi principi di riferimento:

Tipologia di attività	Riferimento
Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari valutati al costo Attività immateriali Avviamento derivante da aggregazione d'impres Partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture	IAS 36
Rimanenze	IAS 2
Attività derivanti da lavori su ordinazione	IAS 11
Attività fiscali differite	IAS 12
Attività derivanti da benefici per dipendenti	IAS 19
Attività finanziarie	IAS 39
Investimenti immobiliari valutati al <i>fair value</i>	IAS 40
Attività biologiche	IAS 41
Attività derivanti da contratti di assicurazione	IFRS 4
Attività non correnti classificate come possedute per la vendita	IFRS 5

### 1.2 Le disposizioni generali

Secondo lo IAS 36, paragrafo 9, la società deve valutare ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste

un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste tale indicazione<sup>1</sup> la società deve stimare il valore recuperabile dell'attività o dell'unità generatrice di flussi finanziari (CGU)<sup>2</sup>. In questo procedimento di verifica, quindi, assumono particolare rilevanza i possibili elementi che possono essere considerati indicatori di perdita di valore. Lo IAS 36 ne fornisce una elencazione di carattere minimale, che – naturalmente – deve essere commisurata alla specificità della situazione in cui opera l'impresa. Essi sono in sintesi:

<b>Fattori esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Significative riduzioni del valore di mercato dei beni, superiori a quelle prevedibili per effetto del trascorrere del tempo o dell'uso normale</li> <li>• Significativi cambiamenti con effetto negativo che si sono verificati nel periodo, o che si prevede si verificheranno, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'impresa opera o nel mercato cui l'attività è rivolta</li> <li>• Incrementi significativi dei tassi di interesse o del tasso di remunerazione degli investimenti che possono influenzare la determinazione del tasso di sconto utilizzato per il calcolo del valore d'uso dell'attività</li> <li>• Valore contabile del patrimonio netto superiore alla capitalizzazione di mercato</li> </ul>
<b>Fattori interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenza di obsolescenza o danni fisici subiti dall'attività, se non altrimenti coperti (ad esempio, da assicurazione)</li> <li>• Significativi cambiamenti avvenuti, o previsti, relativi all'utilizzo del bene che possono avere un impatto negativo (ad esempio previsione di dismissione del cespite prima del previsto, programmi di sospensione dell'attività, ecc.)</li> <li>• Evidenza, da rendicontazione interna, che la performance del bene è inferiore a quanto previsto, o sarà inferiore nel futuro</li> </ul>
<b>Altri fattori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento; o</li> <li>- il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, dell'entità a controllo congiunto o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara</li> </ul> </li> </ul>


Le suddette disposizioni generali, tuttavia, devono essere applicate distinguendo alcune specifiche attività dalle altre, come così sintetizzabile:

<sup>1</sup> Gli intangibili a vita utile indefinita devono sempre essere oggetto di *impairment test* almeno una volta all'anno.

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla CGU (o *cash generating unit*) si veda il capitolo 3.

Esistenza di indicatori di perdita	Attività	Determinazione dell'eventuale perdita di valore
Da verificare almeno ad ogni chiusura d'esercizio	Attività immateriali aventi una vita utile indefinita	Da effettuare almeno annualmente, indipendentemente dal fatto che si siano rilevati indicatori di perdita.
	Attività immateriali non ancora disponibili per l'uso	
	Avviamento derivante da aggregazione d'impresе	
	Altre attività, comprese nell'ambito di applicazione dello IAS 36	Ogni volta che si sia rilevata la presenza di indicatori di perdita.

Il processo d'individuazione e determinazione delle eventuali perdite di valore può in linea generale essere rappresentato nel modo seguente:



### 1.3 La capitalizzazione di borsa e le valutazioni d'azienda

Nei capitoli successivi sono espresse le considerazioni più rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni IAS/IFRS per le fattispecie ivi considerate. In termini generali, invece, si vuole qui sottolineare come l'indicatore riportato come "*valore contabile del patrimonio netto superiore alla capitalizzazione di mercato*" abbia un carattere particolare, in quanto riferito alla globalità dell'impresa, vista cioè nel suo assieme; tale indicatore risulta inoltre particolare anche in conseguenza di una situazione fortemente anomala dei mercati finanziari e delle conseguenze che essa produce anche sui mercati non finanziari (materie prime, *commodities*, ecc ...) e sull'economia cosiddetta "reale".

Non necessariamente, quindi, i valori espressi dai mercati finanziari in termini di valore di capitalizzazione delle imprese quotate debbono di per sé essere considerati indicativi della possibilità di una perdita di valore delle attività possedute dall'impresa: la presenza di una capitalizzazione di borsa significativamente inferiore all'ammontare del patrimonio netto contabile dell'impresa può rappresentare il primo dei passi logici del diagramma sopra riportato. Da qui, la necessità di valutare attentamente per ogni singola attività o CGU se altri

<sup>3</sup> Salvo il caso in cui l'impresa abbia adottato il criterio di rideterminazione periodica del valore dei beni materiali (come consentito dallo IAS 16). In tal caso la perdita è imputata a patrimonio netto nei limiti in cui la riserva sia capiente e per l'eccedenza è imputata al conto economico.

indicatori di perdita di valore possano aver subito tale effetto, e, conseguentemente procedere alla verifica (*impairment test*) per quelle CGU o singole attività per le quali siano emersi ulteriori indicatori.

Occorre infine precisare che il procedimento valutativo necessario sia per determinare la presenza o l'assenza di una perdita di valore, sia per l'eventuale misurazione della stessa, non deve essere confuso con i procedimenti che vengono professionalmente adottati per le valutazioni d'azienda. Queste ultime, infatti, hanno l'obiettivo di esprimere un valore — assai spesso una gamma di valori — che può essere attribuito all'azienda nel suo complesso e nel suo stato di funzionalità; di converso, il procedimento necessario alla valutazione e determinazione di una perdita di valore ha l'obiettivo — assai diverso — di esaminare la possibilità che le attività “non correnti ” (cioè recuperabili nel medio - lungo termine) abbiano un valore inferiore al loro rispettivo valore contabile individuale al momento della verifica.

Lo IAS 36 prescrive, infatti, che il valore d'iscrizione delle attività non sia superiore al valore recuperabile, e cioè al maggiore tra l'ammontare che l'impresa stima di ottenere attraverso l'utilizzo delle attività stesse (*valore d'uso o value in use*, normalmente determinato al *valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'uso continuativo dell'attività*) e il valore ottenibile per mezzo della loro vendita (*fair value dedotti i costi necessari per attuare la vendita o fair value less cost to sell*). Nel caso in cui il valore contabile ecceda quello recuperabile, e quindi laddove l'attività abbia subito una riduzione di valore, questa deve essere rilevata con effetti al conto economico.

#### **1.4 La sequenza logica per l'applicazione della verifica di impairment**


Lo IAS 36 prevede l'applicazione della procedura di *impairment test* per la definizione del valore recuperabile di un'attività: ovvero il maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso. Ovviamente, la necessità di stimare entrambi i valori non ricorre qualora uno dei due sia stato valutato superiore al valore contabile<sup>4</sup>; in generale, la riduzione di valore delle attività consegue alla doppia determinazione del *fair value* e del valore d'uso, seguendo il procedimento descritto dallo IAS 36.

Le prescrizioni contabili disciplinate dallo IAS 36 debbono essere adottate in primo luogo per la verifica di eventuali perdite di valore di specifiche attività che siano “autonomamente” capaci di generare flussi finanziari, e successivamente applicate a gruppi di altre attività non aventi tale autonomia, gruppi formati in base ai criteri stabiliti per la allocazione delle attività stesse alle diverse CGU, argomento più avanti oggetto di una apposita disamina.

---

<sup>4</sup> Nell'ipotesi configurata l'attività non ha subito alcuna perdita di valore e lo IAS 36 non si applica per le parti successive.

Tale modo di procedere può essere graficamente esposto nel modo seguente:



nota: nei limiti stabiliti dallo IFRS 8, *Settori operativi*



## 2. ALCUNI CONCETTI GENERALI SULL'AVVIAMENTO

Tra le attività di una impresa che possono essere particolarmente soggette a problemi di perdita di valore è certamente iscrivibile l'avviamento, una attività immateriale alla quale gli IAS/IFRS dedicano un particolare trattamento, sia ai fini della sua rilevazione, che della sua misurazione, sia a causa della sua possibile volatilità, della sua variabilità nel tempo, della sua indeterminatezza nella durata, che in ragione della possibile soggettività nel suo riconoscimento.

Esula dallo scopo di questo documento la trattazione dell'intera disciplina contabile dell'avviamento, per la quale si rinvia agli applicabili principi contabili internazionali. Tuttavia, sono in questa sede opportune alcune precisazioni generali in quanto necessarie per una migliore comprensione delle problematiche applicative delle perdite di valore.

L'avviamento può essere definito come l'accrescimento riconosciuto del valore intrinseco di una impresa, o di un segmento dell'impresa, e può trarre origine da svariate cause, quali il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, eccetera.

Dal punto di vista della sua provenienza, l'avviamento può essere generato internamente all'impresa stessa, ovvero può derivare da una acquisizione di altra impresa o di parte di altra impresa, cioè da una operazione di aggregazione aziendale.

L'avviamento generato internamente non può essere contabilmente rilevato. Relativamente, invece, all'avviamento derivante da una aggregazione aziendale, lo IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*, al paragrafo 52 indica che: “L'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”.

Il trattamento contabile delle aggregazioni aziendali è quindi disciplinato dallo IFRS 3, nell'ambito della più ampia disciplina contabile delle operazioni di questo tipo. Al contempo, occorre tenere presente che l'IFRS 3<sup>5</sup> non si applica:

- a. alla costituzione di una joint venture;
- b. all'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività che non costituisce un'attività aziendale. In tali casi, l'acquirente deve identificare e rilevare le singole attività acquisite identificabili (incluse quelle attività che soddisfano la definizione di, e i criteri di rilevazione per, *attività immateriali* di cui allo IAS 38, *Attività immateriali*) e le singole passività identificabili assunte. Il costo del gruppo deve essere imputato alle singole attività e passività identificabili sulla base dei rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisto. Tale operazione o evento non genera avviamento;
- c. ad una aggregazione di imprese o attività aziendali sotto controllo comune.

Dalle indicazioni qui sopra riportate si deduce che l'avviamento è una attività immateriale *generica*, poiché non può essere identificato individualmente, né può essere separato dall'azienda stessa, al contrario di tutte le altre attività immateriali identificate e ad esso viene attribuita una vita utile *indefinita* (con il che non si vuole naturalmente intendere “infinita”) alla quale - quindi - non può applicarsi la nozione di “ammortamento”, come specificato dal paragrafo 107 dello IAS 38.

La verifica dell'esistenza di perdite di valore delle attività immateriali aventi vita utile indefinita deve essere effettuata almeno annualmente, e ciò indipendentemente dal fatto che si siano rilevati o meno elementi indicatori di una possibile perdita. In altre parole, tale verifica è *obbligatoria* e deve essere ripetuta come minimo ad ogni anno. Infine, deve ricordarsi che l'avviamento deve essere allocato alle relative *cash generating unit* al momento della aggregazione aziendale da cui trae origine (fatto salva la possibilità di completare tale allocazione entro i dodici mesi successivi a tale operazione, come meglio specificato nel paragrafo 3.2. “L'allocazione dell'avviamento alle CGU”).

---

<sup>5</sup> Testo estratto dalla versione rivista dell'IFRS 3 nel Gennaio 2008.

### 3. LE CASH GENERATING UNIT AI FINI DELL'IMPAIRMENT TEST

#### 3.1 Le caratteristiche delle CGU

L'*impairment test* deve essere applicato alle singole attività non correnti, oppure a raggruppamenti di attività non correnti, quando non sia possibile definire che una singola attività sia di per sé capace di generare autonomi flussi finanziari in entrata: tale situazione si verifica assai frequentemente, poiché, in genere, una singola attività non possiede questa capacità. Tali raggruppamenti sono detti CGU, ossia "unità generatrici di flussi finanziari".

Lo IAS 36, paragrafo 6, definisce *unità generatrice di flussi finanziari* (di seguito anche *cash generating unit* o CGU) come: "... il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività".

Poiché i criteri per l'effettuazione della verifica di una riduzione di valore vengono applicati ad unità di riferimento rappresentate dalle singole CGU, la determinazione delle stesse, il loro tipo, le loro dimensioni ed i criteri di allocazione dei valori agli elementi che le costituiscono sono aspetti determinanti ai fini della corretta applicazione dei criteri disciplinati dallo IAS 36 per la determinazione e misurazione delle relative eventuali riduzioni di valore.

Due tra i principali aspetti della definizione più sopra riportata che possono richiedere un chiarimento sono quindi:

- la determinazione della CGU (o il più basso livello al quale si possa definire una CGU);
- la separabilità (indipendenza) dei flussi finanziari prodotti da una CGU rispetto ad altre CGU.

##### 3.1.1 La determinazione della CGU

Come evidente dalla definizione di cui sopra, si richiede che le CGU debbano essere determinate *al livello più basso possibile di aggregazione delle attività*<sup>6</sup> (intese come singoli elementi). Come determinare tale livello, naturalmente, è risultante dall'effetto combinato di varie considerazioni, quali la natura dell'attività dell'impresa ed il settore in cui opera, la sua struttura produttiva ed organizzativa, la natura del "prodotto" della CGU (la base, cioè, per la misurazione dei flussi finanziari in entrata), ed altri fattori tipici per l'impresa.

Data la notevole varietà di elementi da tenere in considerazione e le diverse configurazioni che gli stessi possono assumere, non è, ovviamente, possibile definire delle "regole" di determinazione specifiche applicabili alle diverse fattispecie. Lo IAS 36, quindi, al fine di chiarire tali modalità si limita a fornire alcuni esempi necessariamente generici.<sup>7</sup> Pur tuttavia, può essere definito un approccio generale per la determinazione della CGU, attraverso le considerazioni che possono appunto portare a tale identificazione, alcune delle quali possono ad esempio essere:

- l'organizzazione del sistema informativo impostato dalla direzione dell'impresa per misurare i risultati conseguiti/desiderati dai vari settori componenti il processo gestionale in coerenza con l'IFRS 8<sup>8</sup>;

<sup>6</sup> Cfr. IAS 36, paragrafo BCZ 115.

<sup>7</sup> Cfr. IAS 36, Esempi illustrativi: (a) catena di negozi al dettaglio; (b) stabilimento utilizzato in una fase intermedia di un processo produttivo; (c) entità mono - prodotto (d) testate giornalistiche; (e) edificio per metà affittato a terzi e per metà utilizzato ad uso personale.

<sup>8</sup> Il paragrafo 12 dello IFRS 8 dà alcune indicazioni in merito alla distinzione tra i diversi settori:

*I settori operativi presentano spesso risultati di bilancio simili nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche simili. Per esempio, da due settori operativi con caratteristiche economiche simili ci si dovrebbero attendere dei margini lordi medi di lungo termine analoghi. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è coerente con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche simili e se i settori sono simili per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:*

- a. natura dei prodotti e dei servizi;
- b. natura dei processi produttivi;
- c. tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;

- la suddivisione della gestione dell'impresa in elementi diversificati in base a criteri di dislocazione geografica, di separazione fisica, di diversificazione delle responsabilità assegnate per il raggiungimento dei risultati desiderati;
- la differenziazione dei mercati, della clientela, della tipologia dei prodotti e/o servizi forniti dall'impresa.

Una ulteriore disposizione dello IAS 36 ha effetto sulla identificazione della CGU: il paragrafo 70 dello IAS 36 dispone infatti che: *“se esiste un mercato attivo<sup>9</sup> per il prodotto di una attività o di un gruppo di attività, tale attività o gruppo di attività deve essere identificato come un'unità generatrice di flussi finanziari, anche se alcuni o tutti i suoi prodotti sono usati internamente”*.

Questa disposizione è infatti coerente con l'obiettivo che i principi contabili internazionali si pongono nel disciplinare la determinazione delle eventuali riduzioni di valore al più basso livello di analisi delle attività dell'impresa: l'esistenza di un mercato attivo per un certo prodotto indica che già a quel livello sono misurabili sia i flussi finanziari in entrata che il valore d'uso dell'attività o gruppo di attività che tale prodotto ha generato.

### 3.1.2 La separabilità dei flussi finanziari (CGU con integrazione verticale)

Quando è impossibile identificare oggettivamente i flussi finanziari in entrata, l'impresa deve aggregare in una CGU di livello superiore quelle unità i cui flussi finanziari sono direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente autonomi. Tale processo di aggregazione di unità, in casi particolarmente complessi potrebbe richiedere di essere eseguito più di una volta, ed in ogni volta passando al livello immediatamente superiore, *sino al momento in cui i flussi finanziari possano essere identificati in modo ampiamente indipendente dagli altri processi produttivi* (IAS 36, paragrafo 68).

Tale procedimento assume chiara evidenza nel caso di una impresa il cui processo produttivo sia scomponibile in varie unità che ad esso concorrono, ma anche che le stesse unità produttive siano integrate in un processo verticale; ad esempio, laddove il prodotto dell'unità A sia propedeutico al processo svolto dall'unità B, a sua volta propedeutico all'unità C, ma anche che ognuna delle fasi successive condizioni l'esecuzione del processo della fase precedente (si pensi alle diverse fasi di una catena di montaggio in cui le attività produttive di una fase non vengono avviate se non vi è tale richiesta da parte delle fasi successive).

## 3.2 L'allocazione dell'avviamento alle CGU

Ai fini della verifica per riduzione di valore, l'avviamento complessivo scaturente dall'allocazione del costo sostenuto per una aggregazione aziendale *“deve essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente o a gruppi generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino dalle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità”* (IAS 36, paragrafo 80).

Questa disposizione trova origine nel fatto che l'avviamento rappresenta quanto corrisposto dall'acquirente nella previsione che si otterranno dei benefici economici che, però, non possono essere rilevati come derivanti da specifiche attività: la contribuzione dell'avviamento ai flussi finanziari dell'impresa riguarda sempre una CGU o una molteplicità di CGU; inoltre, l'avviamento non è di per sé generatore di flussi finanziari.

È importante, al proposito, sottolineare che lo IASB ha respinto le argomentazioni di coloro che sostengono che la verifica della riduzione di valore dell'avviamento possa essere effettuata solamente a livello di impresa, ed ha invece sostenuto che il più alto livello oltre il quale non si può andare per effettuare tale verifica è quello del settore operativo di competenza (IFRS 8, *Settori operativi*). Tale impostazione, laddove l'impresa effettui il monitoraggio del valore dell'avviamento ad un livello superiore, può comportare la necessità di sviluppare sistemi aggiuntivi di analisi e rendicontazione per rendere possibile la verifica per riduzione di valore imposta

d. metodi utilizzati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e

e. natura del contesto normativo, se applicabile, per esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.

<sup>9</sup> Il paragrafo 6 dello IAS 36 così definisce il mercato attivo: *Un mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni: (a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; (b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; (c) i prezzi sono disponibili al pubblico.*

dai principi contabili internazionali.

La CGU o il gruppo di CGU cui viene allocato l'avviamento deve, quindi, essere il livello più basso nell'ambito dell'impresa al quale l'avviamento viene monitorato nel sistema di controllo interno. Inoltre, tale CGU o gruppo di CGU non può essere più grande del "settore operativo" cui si riferisce. Si ritiene che l'approccio dato dallo IAS 36 disciplini la verifica della riduzione di valore ad un livello informativo delle operazioni e delle attività dell'impresa che generalmente corrisponde a quello utilizzato dalla direzione ai fini del proprio controllo interno di gestione.

Anche se, idealmente, l'allocazione dell'avviamento dovrebbe essere completamente definita entro la data di chiusura dell'esercizio in cui si effettua l'operazione di aggregazione aziendale, l'IFRS 3 consente che l'aggregazione aziendale sia contabilizzata in via provvisoria nell'esercizio in cui essa avviene, e completata entro un periodo non eccedente i dodici mesi dalla data dell'acquisizione. Tenendo ciò in considerazione, lo IASB ha anche riconosciuto che spesso non è possibile definire completamente l'allocazione dell'avviamento fintanto che la contabilizzazione dell'operazione di aggregazione aziendale non sia stata anch'essa completata ed ha quindi disposto che la definizione ultima dell'allocazione dell'avviamento debba avvenire entro i dodici mesi successivi a quello di acquisizione. Di fatto, questa disposizione consente di disporre di un periodo maggiore per allocare l'avviamento rispetto a quello consentito per la contabilizzazione dell'acquisizione stessa.

### **3.3 L'allocazione delle "attività centralizzate"**

Nell'ambito della struttura organizzativa di qualunque impresa sono presenti delle attività che possono definirsi "centralizzate" (*o corporate assets*), in quanto utilizzate al servizio dell'attività dell'intera impresa (o di svariate parti di essa), piuttosto che attribuibili direttamente ad una o più specifiche ed identificabili CGU. In altri termini, quelle attività che contribuiscono alla generazione del flusso finanziario in entrata dell'impresa, ma che non sono direttamente ricollegabili ai risultati prodotti da specifiche unità della stessa. Ad esempio, la sede amministrativa di un'impresa, un centro di ricerca e sviluppo, e simili casi.

Lo IAS 36 prescrive che le attività di questo tipo debbano essere isolate rispetto a quelle attribuibili alle CGU identificabili, e suddivisibili tra quelle che non possono essere allocate alle CGU identificabili "*secondo un criterio ragionevole e coerente*", e quelle che invece hanno tale possibilità (IAS 36, paragrafi 100-103).

#### **3.3.1 Attività centralizzate allocabili**

Sono tali quelle attività in cui l'allocazione del loro valore - in tutto o in parte - alle CGU identificabili può essere effettuata secondo criteri ragionevoli e coerenti con quelli che hanno determinato l'identificazione della CGU nei suoi componenti. Appare evidente come tale procedimento debba essere accompagnato dall'esercizio di un razionale ed equilibrato giudizio da parte della direzione dell'impresa. In particolare, il valore contabile della CGU così risultante deve essere coerente con le assunzioni fatte per stimare le modalità di recuperabilità del valore della CGU (IAS 36, paragrafo 76).

L'allocazione del valore di tali attività alle CGU identificabili, poi, dovrà essere accompagnato da un criterio di ripartizione (in molti casi, ponderando proporzionalmente tale valore ai flussi finanziari in entrata delle CGU interessate, alla durata stimata di tali flussi ed eventualmente ad altri parametri appropriati nelle circostanze specifiche) che non contrasti con i criteri che hanno determinato l'identificazione delle CGU stesse. Lo IAS 36 presenta un esempio di tali procedimenti (IAS 36, esempio 8).

#### **3.3.2 Attività centralizzate non allocabili**

L'impossibilità di effettuare una allocazione (totale o parziale) quale quella sopra descritta comporterà il trattamento delle specifiche attività in questione distintamente dalle CGU. Pertanto, anche per queste attività "residuali" occorrerà procedere alla verifica dell'eventuale riduzione di valore; qualora ne ricorrano i presupposti:

- identificando il più piccolo gruppo di CGU che includa la CGU in questione e a cui la parte del valore dell'attività non allocabile possa essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente, e quindi

- confrontando il valore contabile così risultante per tale gruppo di CGU con il valore recuperabile dell'intero gruppo.

### 3.4 Il valore contabile della CGU

Il valore contabile della CGU include il valore contabile delle sole attività (non correnti) che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e uniforme, alla CGU. Le poste dell'attivo circolante non sono incluse nel calcolo del valore contabile e del valore recuperabile, in quanto i saldi relativi al capitale circolante sono sottoposti separatamente a verifica per perdite di valore, conformemente a quanto stabilito dai principi applicabili (le rimanenze ed i crediti, per esempio, sono sottoposti a verifica sulla perdita di valore secondo le disposizioni dello IAS 2, *Rimanenze* e IAS 39, *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*). Inoltre, non devono essere incluse le passività relative alla *cash generating unit*, ad eccezione del caso in cui il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari sia stimabile solo includendo anche specifiche passività (si veda il capitolo 9.1). Ad esempio:

Avviamento	30
+ Altre attività immateriali	80
+ Attività materiali	170
= Valore contabile della CGU	280

Per motivi pratici, il valore contabile della CGU può includere anche gli elementi attivi (ad esempio, i crediti commerciali, le rimanenze) e gli elementi passivi (ad esempio, i debiti commerciali, il TFR) del capitale circolante, come precisato dallo IAS 36, paragrafo 79<sup>10</sup>.

In ogni caso, il valore contabile di una CGU deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile della CGU (IAS 36, paragrafo 75). Di conseguenza, la configurazione del valore contabile di una CGU deve essere coerente con i flussi finanziari utilizzati per stimare il valore recuperabile della stessa CGU.

### 3.5 L'allocazione delle perdite per riduzione di valore delle CGU

Se la verifica effettuata indica la presenza di una riduzione di valore rispetto al valore contabile di una CGU o gruppo di CGU, la perdita derivante da tale riduzione è rappresentata dalla differenza tra il valore contabile delle attività che compongono la CGU o gruppo di CGU ed il maggior valore tra:

- il valore stimato realizzabile, calcolato come il *fair value* dell'attività ridotto dei costi necessari per la sua vendita (se determinabile);
- il valore d'uso della CGU (se determinabile);
- zero.

Le perdite per riduzione di valore devono essere allocate alle attività costituenti la CGU nel rispetto di una gerarchia disciplinata dal paragrafo 104 dello IAS 36, e cioè:

- innanzitutto a riduzione dell'avviamento allocato a tale CGU;
- la parte eventualmente residuale ripartita in proporzione al valore contabile delle singole attività che compongono tale CGU o gruppo di CGU.

<sup>10</sup> Nello IAS 36, al paragrafo 79 si legge infatti: "Per motivi pratici, il valore recuperabile di un'unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver tenuto conto anche di attività che non fanno parte dell'unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono state rilevate (per esempio, debiti, pensioni e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari è incrementato dal valore contabile di tali attività e diminuito dal valore contabile di tali passività".

## 4. IL VALORE D'USO DELLA CGU

Il valore d'uso è definito come il valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede avranno origine da una CGU. Il calcolo del valore d'uso della CGU è ottenuto attraverso la stima dei seguenti fattori:

- flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo della CGU e dalla sua dismissione finale; e
- tasso di attualizzazione appropriato ai flussi finanziari futuri in entrata e in uscita.

La stima dei futuri flussi finanziari deve basarsi sui più recenti piani previsionali per ogni singola CGU, approvati dall'organo amministrativo competente. I flussi finanziari futuri, da attualizzare, devono risultare da piani basati su presupposti ragionevoli e sostenibili che coprano un orizzonte temporale massimo di cinque anni. Tale periodo può essere più esteso nel caso in cui l'organo amministrativo competente<sup>11</sup> sia in grado di dimostrare una efficace capacità di previsione oltre che fiducia nella possibilità di raggiungere i risultati previsti.

Le proiezioni dei flussi finanziari successivi al periodo coperto dall'orizzonte temporale previsto da tali piani previsionali devono essere determinate sulla base di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato da validi motivi. Lo IAS 36 al paragrafo 33, lettera c, stabilisce infatti che: *“stimare le proiezioni di flussi finanziari superiori al periodo coperto dai più recenti budget/previsioni tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'entità opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato”*.

Per determinare i flussi deve essere disponibile un piano economico redatto dal management della società, piano in cui devono trovare riscontro gli assunti di base su cui l'impresa ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari. I flussi finanziari devono essere al lordo sia degli oneri finanziari, sia degli oneri tributari. Il tasso di attualizzazione deve riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici connessi all'attività d'impresa.

Al fine di determinare il valore d'uso di una CGU il metodo di valutazione di riferimento è il metodo finanziario conosciuto come *Discounted Cash Flow* (di seguito anche DCF).

Sulla base del metodo valutativo del DCF nella versione dei flussi finanziari al lordo degli oneri finanziari e fiscali, il valore di un'attività o di una CGU è determinato secondo la formula seguente:

$$W = \sum_{t=1}^n [F_{(t)} (1 + Wacc)^{-t} + F_{(n)} (1 + Wacc)^{-n}]$$

ove:

W: valore d'uso della CGU oggetto di valutazione;

F<sub>(t)</sub>: flussi finanziari netti<sup>12</sup> per ciascuno degli N anni considerati nel periodo di proiezione esplicita;

F<sub>(n)</sub>: valore terminale (o terminal value) della CGU alla fine dell'ultimo periodo di previsione esplicita;

Wacc: tasso di attualizzazione al lordo delle imposte<sup>13</sup>;

<sup>11</sup> Per *organo amministrativo competente* si intende, a seconda del sistema di *governance* adottato dall'impresa, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, o il consiglio di gestione.

<sup>12</sup> I flussi finanziari netti corrispondono alla differenza tra i flussi in entrata e quelli in uscita: tale differenza è al lordo degli oneri finanziari e di quelli tributari.

<sup>13</sup> Si noti che lo IAS 36 al paragrafo 56, nella scelta del tasso di attualizzazione, fa riferimento a *"un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività"*. Poiché, spesso, il tasso specifico di un'attività non è reperibile direttamente sul mercato, l'impresa utilizza altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione tra cui, la più utilizzata, è il Wacc. Per il calcolo del Wacc si veda quanto esposto al capitolo 7 ed alle relative formule.

## 5. LA DETERMINAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DI UNA CGU

### 5.1 La corretta identificazione dei flussi finanziari

Nella stima dei flussi finanziari l'impresa deve considerare (IAS 36, paragrafo 39):

- i flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo della CGU;
- i flussi finanziari in uscita che sono necessariamente sostenuti al fine di ottenere i flussi finanziari in entrata e che possono essere direttamente attribuiti alla CGU;
- i flussi finanziari netti da ricevere (o da pagare) per la dismissione dell'attività alla fine della vita utile.

Uno schema che può essere utilizzato per classificare i flussi in entrata ed in uscita, nel caso in cui il valore contabile della CGU sia formato dalle sole attività non correnti, è il seguente:

Flussi da attualizzare ai fini della determinazione del valore d'uso					
	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
Ricavi di vendita	...	...	...	...	...
meno:					
Costi della CGU:					
• materie e servizi	...	...	...	...	...
• costi per benefici ai dipendenti	...	...	...	...	...
• altri (manutenzione, spese imputabili alla CGU, ecc ...)	...	...	...	...	...
EBITDA	...	...	...	...	...
meno: Investimenti di mantenimento	...	...	...	...	...
EBITDA al netto degli investimenti di mantenimento = flusso da attualizzare	...	...	...	...	...

Nella determinazione del valore d'uso di una CGU, il flusso netto da attualizzare è l'EBITDA (*earning before interest, taxes, depreciation and amortisation*), cioè il risultato economico prima degli "ammortamenti", in quanto il valore attuale di tali flussi deve essere confrontato con la somma dei valori contabili delle "attività materiali" e di quelle "immateriali" alla data di riferimento dell'*impairment test* della *cash generating unit*.

L'EBITDA deve essere rettificato – come illustrato nel punto 5.4.1 – degli investimenti di mantenimento dei benefici futuri attesi.

I flussi finanziari futuri presentano le seguenti caratteristiche:

- i flussi finanziari analitici coprono un orizzonte temporale massimo di cinque anni;
- i flussi finanziari sono al lordo degli oneri finanziari;
- i flussi finanziari sono al lordo degli oneri tributari;
- i flussi finanziari possono essere espressi in *moneta inflazionata* o in *moneta reale*: coerentemente i tassi di attualizzazione saranno *tassi nominali* oppure *tassi reali*.

### 5.2 Modalità di proiezione dei flussi

#### 5.2.1 I flussi attesi dall'utilizzo dell'attività nella sua "condizione corrente"

Per stimare i flussi finanziari correlati ad una determinata CGU, l'impresa deve fare riferimento alle "condizioni correnti" di utilizzo della CGU (IAS 36, paragrafi 44-45), cioè a prescindere dai flussi ottenibili dalla CGU originariamente acquisita.

L'impresa può quindi considerare eventuali miglioramenti intervenuti successivamente alla sua acquisizione; tale precisazione è particolarmente rilevante per quanto riguarda la verifica del valore relativa agli "intangibili" e all'avviamento (IAS 36, paragrafo delle *Basis for Conclusions* BCZ 45).

Si consideri, ad esempio, il caso in cui un'impresa abbia acquistato una lista clienti con 1.000 indirizzi che ha iscritto come "intangibile specifico" alla data di acquisizione. L'impresa continua ad utilizzare la lista per la vendita dei propri prodotti. Dalla data di acquisto sono stati cancellati dalla lista 500 indirizzi e ne sono stati aggiunti 800; attualmente la lista è composta da 1.300 clienti. Ai fini del test di impairment l'impresa deve considerare le "condizioni correnti" dell'attività e quindi i flussi finanziari ottenibili dai 1.300 indirizzi (e non solo dai residui 500 dei 1.000 originariamente acquisiti).

### 5.2.2 Le assunzioni e le cautele da seguire nella modalità di proiezione dei flussi

La determinazione dei flussi finanziari futuri deve essere basata secondo criteri di ragionevolezza e sostenibilità dei flussi (IAS 36, paragrafo 33).

Le proiezioni dei flussi finanziari devono essere fondate su presupposti ragionevoli e sostenibili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte dell'organo amministrativo competente di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività (IAS 36, paragrafo 33, lettera a). Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall'esterno. Si devono considerare sia i flussi finanziari realizzati nel passato, sia la passata abilità del management nel prevedere accuratamente i flussi finanziari. Nell'ambito della verifica delle ipotesi assunte alla base delle previsioni è essenziale il riscontro della coerenza tra i flussi prospettici e quelli storici. In tal senso occorre:

- valutare la ragionevolezza delle ipotesi su cui si fondano le stime, esaminando le cause delle differenze tra le previsioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti (IAS 36, paragrafo 34);
- assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati passati, considerando peraltro gli effetti di circostanze o eventi intervenuti successivamente (IAS 36, paragrafo 34). L'importanza della coerenza tra stime e risultati storici emerge anche dalla lettura del paragrafo BC 64 dello IAS 36 (cui si rimanda).

## 5.3 Flussi scontati o ponderati con le probabilità

Gli *impairment test* si basano normalmente sull'analisi e sull'attualizzazione dei flussi finanziari futuri che l'attività / CGU sarà in grado di generare nel futuro. Tali flussi finanziari contengono una serie di ipotesi ed assunzioni su eventi futuri che hanno differenti probabilità di realizzarsi.

Normalmente vengono unificate differenti ipotesi e probabilità in un unico scenario di previsione futura, mentre può essere utilizzato un approccio più approfondito che è appunto quello dei flussi scontati con le probabilità (approccio probabilistico) che consiste nel considerare i diversi possibili scenari futuri, le relative probabilità e gli impatti sui flussi finanziari. Dunque, secondo tale approccio si cerca di dare informazioni sui flussi futuri di una attività o CGU in relazione a differenti esiti o scenari possibili.

### 5.3.1 Analisi degli scenari

L'analisi degli scenari consiste nel considerare i flussi finanziari attesi tramite la media ponderata per le probabilità dei diversi scenari a loro volta determinati sulla base di differenti ipotesi su variabili chiave. L'intento è quello di avere un quadro più completo dell'incidenza del rischio sul valore dell'attività stessa.

L'analisi degli scenari può essere ampliata a più casi (cosiddetti *scenari multipli*); in tal caso le variabili sottostanti agli scenari possono essere sia di natura macroeconomica che variabili specifiche insite nell'attività. In questa ipotesi, le principali fasi di analisi sono rappresentate da:

- individuazione dei fattori che determinano il valore dell'attività, intorno ai quali si costruiscono i diversi scenari. Per esempio, questi fattori possono essere relativi all'andamento dell'economia, a una contromossa della concorrenza a seguito del lancio di un nuovo prodotto, al comportamento (ostativo o meno) delle autorità di controllo con l'immissione di un nuovo servizio;



- determinazione del numero di scenari per ogni fattore, in base a quanto tali scenari siano differenti l'uno dall'altro ed alla possibilità di costruire un flusso finanziario attendibile per ciascun scenario;
- stima del flusso finanziario dell'attività riferito ad ogni scenario;
- stima delle probabilità di ogni scenario.

Sebbene l'analisi degli scenari possa essere intesa come di tipo qualitativo, il suo risultato finale si traduce in termini quantitativi dove il risultato è il valore del flusso finanziario riferito ad ogni scenario ed il valore complessivo atteso per esso, dato dalla moltiplicazione delle probabilità per il valore del flusso finanziario riferito ad ogni scenario (ove sia possibile effettuare il calcolo delle probabilità), ovvero dal risultato dello scenario che appare più probabile.

L'analisi per scenari è un esercizio di elevato spessore, in quanto supporta il management a pensare come i *competitor* reagirebbero sotto differenti ipotesi macro-economiche, su cosa può essere fatto per minimizzare gli effetti di rischi di ribasso e massimizzare gli effetti di possibili rialzi del valore di un asset; inoltre tale analisi dà indicazione di quali siano i fattori che hanno una maggior influenza sul valore finale.

Tra le problematiche nell'applicazione del modello di analisi degli scenari multipli vi sono:

- la quantità delle informazioni (in primo luogo delle probabilità associate ad ogni scenario) richieste per costruire un flusso finanziario per un numero di scenari che copra l'intero spettro delle possibilità;
- la sua adattabilità ad essere applicato a rischi che si traducano in un "contenuto" numero di scenari (ad esempio, se la concorrenza sviluppa oppure non sviluppa un nuovo prodotto) e non ad un rischio "continuo" che sottenda cioè alla creazione di un numero elevato di scenari e dunque di relativi flussi finanziari (si pensi, ad esempio, al fattore tasso di crescita del mercato);
- il rischio che il management sconti due volte uno stesso rischio: a tal riguardo è opportuno sottolineare che i valori risultanti dall'analisi degli scenari multipli è già un valore che tiene in considerazione il rischio (*risk adjusted*).

## 5.4 Casi particolari di flussi finanziari in uscita

### 5.4.1 *Manutenzioni ed investimenti di mantenimento dei benefici futuri attesi (o capital expenditures)*

I flussi in uscita devono includere quelli per la manutenzione ordinaria della CGU, nonché quelli relativi agli investimenti di mantenimento dei benefici futuri.

Nella determinazione dei flussi, lo IAS 36, paragrafo 49, chiarisce, infatti, che le stime di flussi finanziari futuri includono i flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello di benefici economici che si prevede derivino dall'attività nella sua condizione corrente. Tale previsione obbliga l'inclusione degli investimenti di mantenimento nella definizione dei flussi finanziari, in quanto non incrementativi della redditività standard dell'attività ma indispensabili per il mantenimento della stessa.

In tal senso, quando una unità generatrice di flussi finanziari si compone di attività con diverse vite utili stimate, che sono tutte essenziali per il continuo funzionamento dell'unità, la sostituzione delle attività aventi vite più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell'attività nello stimare i flussi finanziari associati all'unità generatrice di flussi finanziari. Similmente quando un'attività singola comprende componenti con diverse vite utili stimate, la sostituzione dei componenti aventi vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ricorrente dell'attività nello stimare i flussi futuri finanziari generati dall'attività (IAS 36, paragrafo 49).

### 5.4.2 *Investimenti incrementativi e ristrutturazioni*

Gli investimenti incrementativi che rappresentano una "discontinuità" rispetto alla normale operatività aziendale non sono ritenuti ammissibili dallo IAS 36, in quanto estranei alla condizione corrente della unità generatrice di flussi finanziari. Le situazioni che generalmente danno luogo ad una discontinuità gestionale sono tipicamente le fasi di ristrutturazione aziendale o di realizzazione di investimenti finalizzati al "miglioramento dell'assetto reddituale" della unità generatrice di flussi finanziari. In entrambi i casi il management aziendale mette in atto dei piani che sono destinati a incidere sensibilmente sul profilo gestionale ed economico della u-

nità generatrice di flussi finanziari.

A questo riguardo, lo IAS 36, paragrafo 44, precisa che le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

- a) una ristrutturazione futura per la quale l'impresa non è ancora impegnata; o
- b) dal miglioramento od ottimizzazione dell'andamento dell'attività.

In tal senso quindi, non possono essere inclusi gli effetti di una ristrutturazione che non sia già stata avviata dall'impresa<sup>14</sup> o di investimenti migliorativi che innalzano la redditività standard dell'attività, valutata immediatamente prima dell'investimento, non ancora sostenuti.

Con riguardo agli investimenti di carattere migliorativo, l'impresa deve prima sostenere gli investimenti e poi includere le stime dei futuri flussi finanziari in entrata che si prevede possano derivare da tali investimenti (IAS 36, paragrafo 48).

#### 5.4.3 Cespiti non ancora pronti per l'uso

Se si tratta di un cespite non ancora pronto per l'uso o per la vendita, occorre stimare anche i flussi in uscita che si verificheranno fino a che esso non sarà pronto per l'uso o per la vendita; ad esempio, i flussi attesi per un progetto di sviluppo non ancora completato o per un edificio in costruzione (IAS 36, paragrafo 42).

#### 5.4.4 Flussi finanziari in valuta estera

Se un'impresa ha una CGU che produce ricavi in valuta estera e per la quale sostiene costi nella medesima valuta<sup>15</sup>, occorre riferirsi al paragrafo 54 dello IAS 36, il quale prevede che: *“I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella valuta. L'entità traduce il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del valore d'uso.”*

Poiché lo IAS 36, paragrafo 39 lettera a), richiede che i flussi finanziari in entrata ed in uscita siano stimati tenendo in considerazione l'uso continuativo del bene nella sua condizione attuale (paragrafo 44) non vi è possibilità di utilizzare flussi in altra valuta (per esempio quella della casa madre). Il paragrafo 54, inoltre, è decisamente prescrittivo e non lascia spazio ad altre soluzioni.

L'uso del tasso a pronti (spot) per l'attualizzazione, come richiesto dal paragrafo 54 è motivato (BCZ47) dal fatto che esso riflette la miglior stima degli eventi futuri che influenzano la valuta. Non si può tenere conto di aspettative di differenziali di cambio futuro, perché queste sono “catturate” dal processo di attualizzazione che può essere effettuato in due modi (BCZ48):

- stimando i flussi in termini nominali, tenendo perciò conto dell'effetto inflattivo che, a sua volta incorpora differenziali di valuta, ed usando tassi di sconto nominale, oppure
- stimando i flussi in termini reali (escludendo l'effetto inflattivo e tenendo conto solo di variazioni specifiche nei valori unitari dei ricavi) ed utilizzando un tasso di sconto reale.

Non è possibile utilizzare tassi di cambio *forward* perché essi incorporano un elemento finanziario (*time value*) che è già presente nel tasso di sconto. Pertanto, l'uso di tassi *forward* provoca una duplicazione dell'effetto finanziario (BCZ49).

Non è possibile tener conto degli effetti di contratti *forward* nei flussi finanziari generati dal bene perché tali effetti, che consistono nella misurazione al *fair value* dei contratti *forward*, sono già rilevati in bilancio e sarebbe perciò una duplicazione.

Tutte le considerazioni di cui sopra si applicano anche ai flussi finanziari e al tasso di sconto di valute ipe-

<sup>14</sup> Lo IAS 37, *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, stabilisce quando una impresa può ritenersi impegnata in un programma di ristrutturazione. Sul punto si veda anche lo IAS 36, paragrafo 46.

<sup>15</sup> Il caso più frequente è una *cash generating unit* di una controllata o filiale estera.

rinflazionate, perché è escluso (IAS 29, *Informazioni contabili in economie iperinflazionate*)<sup>16</sup> che si possa convertire i saldi di una valuta inflazionata in un'altra valuta quale approssimazione della rimisurazione a valori deflazionati della valuta iperinflazionata. Se ciò è sancito per i saldi di bilancio, a maggior ragione è valido anche per l'effettuazione del test di impairment.

---

<sup>16</sup> L'esclusione è implicita nel fatto che lo IAS 29 ammette come unico procedimento l'adozione di un indice generale di prezzi per procedere alla rimisurazione in termini reali dei valori di bilancio.

## 6. IL VALORE TERMINALE E IL TASSO DI CRESCITA O DI DECRESCITA

Come specificato dal paragrafo 33 dello IAS 36, nella valutazione del valore d'uso l'impresa deve:

- effettuare proiezioni finanziarie basate su budget/previsioni recenti approvate dall'organo amministrativo competente per il cd. periodo esplicito, che non dovrebbe eccedere il limite dei cinque anni;
- stimare le proiezioni di flussi finanziari per i periodi successivi, facendo uso di un "tasso di crescita" stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere "giustificato".

### 6.1 Il valore terminale

Il valore terminale, che viene calcolato in corrispondenza del termine del periodo di previsione esplicita, assume generalmente il valore derivante dalla capitalizzazione dei seguenti flussi finanziari netti:

- 1) o l'ultimo flusso finanziario netto del periodo esplicito, quando tale flusso esprime le condizioni economiche normali che esisteranno oltre l'orizzonte di previsione esplicita<sup>17</sup>;
- 2) o un flusso finanziario netto normalizzato, espressivo delle condizioni – ragionevoli e dimostrabili – prospettiche oltre il periodo di previsione esplicita.

Ai suddetti flussi finanziari netti possono essere applicate le seguenti metodologie:

a) *Valore attuale di una rendita perpetua:*

Valore terminale (VT) = Flusso finanziario netto, diviso per il tasso di attualizzazione (Wacc).

$$VT = F_{(n)} / Wacc$$

b) *Valore attuale di una rendita perpetua crescente (o decrescente) ad un tasso costante g:*

Di seguito si riporta la formula del valore terminale nel caso di rendita perpetua crescente:

$$VT = F_{(n)} * (1 + g) / (Wacc - g)$$

Seguendo tale approccio, il valore terminale viene calcolato come rendita perpetua ottenuta capitalizzando il flusso finanziario netto del periodo oltre quello di previsione esplicita ad un determinato tasso, che corrisponde al tasso di attualizzazione (Wacc) corretto di un fattore di crescita o decrescita (g). In caso di g pari a zero, la formula di cui al punto (b) produce lo stesso risultato di quella di cui al punto precedente.

Un aspetto che va attentamente considerato e valutato è legato alla durata dei futuri flussi finanziari. Prima di applicare la formula della rendita perpetua bisogna necessariamente chiedersi se sia realistico che l'attività oggetto di valutazione sia idonea a produrre flussi finanziari positivi in un arco temporale di lungo periodo (almeno venti o trenta anni). In caso contrario si applica la rendita temporanea sul flusso finanziario netto atteso oltre l'orizzonte di previsione esplicita, soprattutto nei casi in cui vi sia assenza di vantaggi competitivi nel mercato in cui opera l'azienda, di un grado di concorrenza attuale o potenziale particolarmente elevato, ecc...

---

<sup>17</sup> Si noti che non sempre l'ultimo anno di previsione esplicita può rappresentare le future "condizioni economiche normali". Infatti, tale previsione potrebbe riguardare alternativamente un esercizio al culmine del ciclo o al minimo del ciclo economico. In entrambi i casi, i flussi finanziari dell'ultimo anno di piano non sarebbero espressivi delle future condizioni normali di reddito: nel caso in cui l'ultimo anno di piano coincidesse con il picco espansivo del ciclo, tali flussi sopravvaluterebbero i risultati medi normali prospettici, mentre nel caso opposto li sottovaluterebbero.

## 6.2 Il tasso di crescita o decrescita

Il tema della valutazione del tasso di crescita o di decrescita è quindi l'aspetto determinante nel calcolo del valore terminale. Appare evidente che, dato il possibile elevato grado di soggettività di tale valutazione, il giudizio della direzione aziendale dovrà essere esercitato con prudente ed oculato realismo.

Nei paragrafi dal 33 al 38, lo IAS 36 fornisce le seguenti indicazioni circa la determinazione del tasso di crescita che:

- deve essere *stabile o in diminuzione* (a meno che un tasso crescente possa essere giustificato: ad esempio disponendo di informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di ciclo di vita di un prodotto o di un settore aziendale);
- non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del paese o dei paesi in cui l'impresa opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è trattato (salvo che possa essere giustificato un tasso superiore);
- può essere pari a zero o può anche essere negativo, se le circostanze lo giustificano.

Si tenga conto che i tassi di attualizzazione sono *nominali* quando i flussi finanziari sono calcolati in *moneta inflazionata*, mentre sono espressi in termini *reali* nel caso in cui i flussi finanziari siano determinati in *moneta costante* (o *reale*) (IAS 36, paragrafo 40).

## 6.3 Metodi alternativi di determinazione del valore terminale

Un'impresa può utilizzare metodologie alternative per la stima del valore terminale rispetto alla capitalizzazione di un flusso finanziario netto atteso oltre il periodo di previsione esplicita, qualora tali metodologie siano ritenute più rappresentative delle circostanze in cui l'impresa opera e a condizione che vi siano sufficienti informazioni per la loro applicazione.

Tra le metodologie alternative applicabili si segnalano, a titolo esemplificativo, il metodo dei multipli di società o transazioni comparabili e il metodo del "*residual value*" (valore derivante dalla dismissione della CGU alla fine dell'ultimo anno di previsione esplicita).

In alcuni casi, può essere appropriato stimare il valore terminale mediante una singola metodologia valutativa (ad esempio, come una rendita perpetua crescente ad un tasso  $g$ ), mentre, in altri casi, può essere appropriato l'utilizzo di differenti metodologie valutative (ad esempio l'utilizzo del metodo dei multipli può essere affiancato da altre metodologie di calcolo).

Nel caso in cui il valore terminale sia stimato attraverso metodologie di valutazione differenti, i risultati ottenuti devono essere attentamente valutati e ponderati dall'impresa, considerando la ragionevolezza dell'intervallo di valori ottenuto. Il valore terminale è stimato all'interno di questo intervallo.

La metodologia adottata per stimare il valore terminale di una CGU deve essere costantemente applicata.

Un cambiamento nella metodologia utilizzata in precedenza o una differente applicazione della stessa metodologia è da considerarsi appropriato se tale cambiamento determina una stima più rappresentativa del valore terminale. Ciò può avvenire, ad esempio:

- a) quando sono disponibili nuove informazioni;
- b) quando le informazioni precedentemente utilizzate non sono più disponibili (ad esempio, in situazioni di crisi sistemica del quadro economico generale).

## 7. IL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

### 7.1 Il Wacc<sup>18</sup>

Il tasso di attualizzazione utilizzato nelle analisi di impairment esprime il costo delle fonti di finanziamento dell'attività oggetto di analisi: il costo dell'*equity* e il costo del debito. Nella prassi professionale il tasso di attualizzazione normalmente utilizzato è il Wacc (costo medio ponderato del capitale o *weighted average cost of capital*). Il Wacc rappresenta il costo che l'azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso finanziatori esterni ed interni. Si tratta di una media ponderata tra il costo del capitale di rischio ed il costo del capitale di debito, la cui formula è la seguente:

$$\text{Wacc} = K \frac{\text{PN}}{(\text{D} + \text{PN})} + K_d \times (1 - t) \frac{\text{D}}{(\text{D} + \text{PN})}$$

ove:

Wacc = *Weighted Average Cost of Capital*

K = costo medio dell'*equity*

PN = *equity* medio

D = indebitamento medio

K<sub>d</sub> = costo medio dell'indebitamento

t = aliquota fiscale applicata agli oneri finanziari

Lo schema di determinazione del Wacc utile ai fini dell'*impairment test* può essere analizzato nei seguenti elementi principali:

1. il costo medio dell'*equity*;
2. il costo medio dell'indebitamento;
3. il peso dell'*equity* e dell'indebitamento;
4. il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte.

Si precisa che il tasso di attualizzazione deve essere calcolato con riferimento alle singole CGU e non all'impresa nel suo complesso.

#### 7.1.1 Il costo medio dell'*equity*

Il principio contabile internazionale fa espresso riferimento, per quanto concerne la determinazione del costo medio dell'*equity*, al modello del CAPM (*capital asset pricing model*).

Con il CAPM, il costo dell'*equity* viene determinato quale somma tra il rendimento di investimenti privi di rischio (es.: titoli di stato di paesi stabili) ed un premio per il rischio - a sua volta - dipendente dalla rischiosità sistemica dell'azienda oggetto di valutazione, misurata attraverso un coefficiente β. La formula del CAPM è:

$$K = r + \beta (r_m - r)$$

ove<sup>19</sup>:

K = costo medio dell'*equity*

r = rendimento dei titoli a rischio nullo (o *free risk rate*)

β = coefficiente di rischiosità sistemica non diversificabile

(r<sub>m</sub> - r) = premio per il rischio aziendale (*market risk premium*)

Per i rendimenti a rischio nullo vengono solitamente considerati i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine di paesi stabili.

<sup>18</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla determinazione del Wacc si rinvia alla dottrina ed alla prassi professionale.

<sup>19</sup> Gli elementi devono essere tutti calcolati in maniera coerente; in altri termini non è tecnicamente corretto utilizzare il mercato tedesco dei *bund* per il calcolo del *risk free rate* (r) e il mercato americano per il calcolo del coefficiente di rischiosità sistemica non diversificabile (β) e del premio per il rischio aziendale (r<sub>m</sub> - r).

Il premio per il rischio aziendale è da intendersi come la differenza tra il rendimento del mercato ( $r_m$ ) e il rendimento di un investimento in titoli privi di rischio ( $r = \text{risk free rate}$ ), determinato avendo a riferimento un arco temporale sufficientemente ampio.

Infine, il coefficiente  $\beta$  misura la rischiosità specifica della singola azienda o del settore operativo; in altri termini, è la quantità di rischio che l'investitore sopporta, investendo in una determinata società anziché nel mercato azionario nel suo complesso. Le società con  $\beta$  superiore all'unità (cd titoli aggressivi) amplificano le oscillazioni del mercato in quanto presentano una variabilità dei rendimenti (sia al rialzo che al ribasso) maggiore di quella del mercato (che presenta  $\beta$  uguale a uno); mentre le società con  $\beta$  inferiore all'unità (cd titoli difensivi) "attenuano" le oscillazioni del mercato poiché presentano una variabilità inferiore a quella del mercato.

### 7.1.2 Il costo medio dell'indebitamento

Il costo del debito può essere individuato nel tasso che l'azienda pagherebbe nelle attuali condizioni di mercato per ottenere un nuovo finanziamento a medio - lungo termine. Come indicato, il valore deve essere rilevato direttamente o indirettamente da transazioni di mercato. Il costo medio dell'indebitamento risulta diminuito dalla deducibilità dal reddito imponibile degli interessi passivi, secondo l'aliquota fiscale "t".

### 7.1.3 Il peso dell'equity e dell'indebitamento

La determinazione del peso dell'*equity* e dell'indebitamento si deve riferire all'intero arco temporale di proiezione. Il principio (IAS 36, appendice A19) prevede che il peso dell'*equity* e dell'indebitamento siano determinati con riferimento ad una ipotetica impresa quotata operante con le medesime attività e non con riferimento specifico alla struttura del capitale dell'impresa, in quanto i flussi finanziari futuri non dipendono dal modo in cui l'impresa ha finanziato l'acquisto dell'attività.

### 7.1.4 Il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte

Il tasso di attualizzazione così ottenuto è un ammontare al netto di imposta e di conseguenza deve essere trasformato "al lordo" avendo cura di verificare l'eventuale differimento nel tempo dei flussi di imposte.

La formula semplificata per ottenere il Wacc al lordo delle imposte è la seguente<sup>20</sup>:

$$\text{Wacc (lordo)} = \frac{\text{Wacc}}{(1-t)}$$

I tassi di attualizzazione sono *nominali* quando i flussi finanziari sono calcolati in *moneta inflazionata*, mentre sono espressi in termini *reali* nel caso in cui i flussi finanziari siano determinati in *moneta costante* (o *reale*) (IAS 36, paragrafo 40).

### 7.1.5 Il costo del capitale in situazioni complesse

#### Il rischio Paese

La valutazione di imprese/attività in economie emergenti, spesso legate a periodi di recessione o svalutazione della moneta locale, è soggetta ad un rischio macroeconomico che deve tradursi in uno sconto apprezzabile rispetto al valore che si otterrebbe se la stessa impresa non fosse soggetta a tali rischi (rischio Paese).

Per tener conto di queste eventualità è necessario effettuare un aggiustamento al premio per il rischio calcolato per omologhi settori in aree valutarie stabili. La stima di questo premio risulta spesso complessa e oggetto di discrezionalità da parte dell'esperto valutatore.

<sup>20</sup> La formula riportata nel testo è una semplificazione dei casi concreti che possono essere variamente articolati (si veda il punto 7.2).

## *Imprese di piccole dimensioni*

I parametri utilizzati per il calcolo del Wacc sono riferiti ad aziende quotate nei mercati regolamentati; in caso di valutazioni di CGU nelle imprese di piccole dimensioni bisognerà aggiungere un premio addizionale ovvero il rendimento richiesto da un soggetto razionale che investe in società di piccole dimensioni, che comportano di solito una minore liquidabilità dell'investimento. Un "additional premium" è coerente con l'evidenza empirica dei rendimenti delle *Small Cap* (società a bassa capitalizzazione di borsa) confrontati con quelli delle cosiddette *Blue chips* (società ad elevata capitalizzazione di borsa).

## *Altre situazioni*

Nella definizione del tasso di attualizzazione per la valutazione a fini dell'impairment bisognerà poi fare particolare attenzione alle seguenti casistiche:

- imprese in *start up*;
- imprese in *turn around* (ristrutturazioni aziendali, ampliamenti del business, ecc);
- imprese con alta volatilità dei risultati.

In tali situazioni il costo del capitale di rischio andrà maggiorato di un premio che tenga conto della maggior rischiosità dell'investimento; la stima del premio rientra nell'ambito di soggettività dell'esperto valutatore.

## **7.2 Il tasso di attualizzazione e le imposte**

Secondo il paragrafo 55 dello IAS 36, al fine di calcolare il tasso di sconto da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari, si deve usare un tasso al lordo delle imposte su flussi finanziari attesi anch'essi al lordo delle imposte. Nell'Appendice A dello IAS 36, che costituisce parte integrante del principio, tale regola viene ribadita (paragrafo 20).

La motivazione dell'utilizzo di un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte e flussi finanziari al lordo delle imposte è contenuta nelle "Motivazioni per le conclusioni dello IAS 36" nei paragrafi dall'81 al 94. In sostanza l'utilizzo di un tasso al lordo delle imposte piuttosto che un tasso netto esclude dal computo del valore recuperabile gli effetti fiscali futuri delle differenze temporanee. Il Board non ha voluto in sede di regolamentazione della riduzione di valore delle attività e di regolamentazione delle aggregazioni di azienda ritornare su temi quali, ad esempio, il divieto di attualizzazione delle imposte differite. Il Board ha specificato (BC 93) che qualsiasi decisione in merito alla modifica della disposizione che richiede l'attualizzazione dei flussi finanziari al lordo delle imposte a un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte, sarebbe stata adottata soltanto dopo che il Board avesse risolto la questione relativa a quale connotazione fiscale attribuire al valore d'uso. Decisioni circa il trattamento fiscale nella determinazione del valore d'uso sono state rimandate al progetto concettuale sulle valutazioni. Inoltre il Board ha ritenuto, così facendo, di eliminare inutili complicazioni, dal momento che, in assenza di una definizione di quale attributo fiscale vada riflesso nel valore d'uso, differenti approcci sarebbero stati giustificabili.

Tuttavia, lo IAS 36 osserva che concettualmente l'attualizzazione dei flussi finanziari al netto delle imposte ad un tasso di attualizzazione al netto delle imposte e l'attualizzazione dei flussi finanziari al lordo delle imposte ad un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte dovrebbero produrre lo stesso risultato, a condizione che il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte sia pari al tasso di attualizzazione al netto delle imposte rettificato per tenere conto del valore specifico e della tempistica dei futuri flussi finanziari fiscali.

Quindi è possibile ricondurre i tassi e flussi finanziari al netto delle imposte a tassi e flussi al lordo delle imposte. Il procedimento di riconduzione tuttavia potrebbe non essere semplice, in quanto influiscono sul calcolo la tempistica dei futuri flussi finanziari fiscali e la vita utile dell'attività. Il tasso di attualizzazione al lordo delle imposte non è sempre pari al tasso di attualizzazione al netto delle imposte maggiorato di una aliquota fiscale media, ma potrebbe essere necessario un procedimento di calcolo più complesso<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Si veda il paragrafo BCZ85 delle motivazioni per le conclusioni dello IAS 36, in cui è riportato un esempio relativo alla problematica del tasso di attualizzazione al netto delle imposte.



## 8. IL FAIR VALUE AL NETTO DEI COSTI DI VENDITA DI UNA CGU

Come indicato in precedenza, il *fair value* al netto dei costi di vendita è una delle due configurazioni del valore recuperabile. La sua definizione è mutuata dalla definizione generale di *fair value* ed è “l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione”.

La sua quantificazione è però spesso di difficile determinazione oppure non è determinabile con sufficiente attendibilità. Ciò è particolarmente vero per le CGU comprensive della voce avviamento.

### 8.1 Il *fair value* delle CGU

In termini generali, la migliore evidenza del *fair value* è il prezzo formatosi in una transazione con parti indipendenti, ma a condizione che la transazione si riferisca ad un bene identico (o quasi), che sia avvenuta in epoche recenti ovvero che sia oggetto di un accordo vincolante.

Nel caso in cui il bene sia trattato in un mercato attivo, il prezzo espresso dal mercato è assunto come *fair value* di quel bene. In osservanza del fatto che si sta ricercando un potenziale valore di vendita, il prezzo da prendere a riferimento è quello di offerta (*bid price*).

In assenza di un prezzo corrente di mercato, si può fare riferimento al prezzo originatosi in una recente transazione di mercato, a condizione che non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche dalla data della transazione a quella della misurazione (IAS 36, paragrafi 25-26).

In ogni caso, il mercato deve essere “attivo”, cioè caratterizzato da (IAS 36, paragrafo 6):

- omogeneità di beni;
- presenza in ogni momento di compratori e venditori disponibili;
- prezzi pubblici.

In assenza di mercato attivo o di transazioni vincolanti, l'impresa può ricercare la stima del *fair value* utilizzando tutte le migliori informazioni a disposizione, per esempio con riferimento a compravendite di beni simili nello stesso settore industriale, senza però tenere conto di vendite “forzose”, salvo il caso in cui l'impresa stessa sia obbligata ad una vendita immediata<sup>22</sup>.

Quanto detto è applicabile, per esempio, alla vendita di vetture di seconda mano, materiale informatico, macchinari di tipo generico, ma raramente per impianti specializzati o per beni immateriali oppure per CGU.

Nel caso di mercati non attivi, le tecniche di valutazione (es.: multipli di società o transazioni comparabili) nel contesto di un *impairment test* di una CGU possono essere adottate solo dopo aver considerato attentamente le seguenti criticità:

- è assai difficile che esista un numero di transazioni sufficienti per essere rappresentative di un mercato;
- è improbabile che le CGU siano omogenee per tipologia di attività, localizzazione geografica, dimensione e profilo reddituale;
- le transazioni devono essere recenti, ma in situazioni di mercato con volatilità molto elevata, anche transazioni avvenute pochi mesi prima perdono di significato.

### 8.2 I costi di vendita

Tali costi comprendono quelli direttamente associati alla potenziale vendita, quali spese legali, tasse a carico del venditore, costi di smantellamento ed altri necessari per rendere il bene in condizione di essere venduto

<sup>22</sup> In questo caso, però, si applicherebbero le disposizioni dell'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

(per esempio, il costo per compensare un affittuario in modo che renda libero un immobile per la vendita). Si escludono dai costi di vendita gli oneri finanziari e le imposte dirette.

Si escludono altresì i costi connessi a piani di riorganizzazione e di incentivazione a dimissione del personale, nel caso, per esempio, si stia stimando il *fair value* di un'intera fabbrica, perché tali costi non sono parte integrante del costo di vendita né hanno i requisiti per essere riconosciuti come passività ai sensi dello IAS 37.

### 8.2.1 Esistenza di più mercati

Se il bene per il quale si sta ricercando il *fair value* (per dedurre poi i costi di vendita) è quotato su più mercati, ovvero è stato oggetto di transazioni recenti in più mercati, ovvero ancora è vendibile a più ipotetici soggetti<sup>23</sup>, si possono avere prezzi diversi a seconda del mercato o dell'ipotetico compratore.

In questa situazione, a parità di condizioni<sup>24</sup>, il *fair value* sarà quello più elevato. La conclusione è coerente con l'obiettivo del test che è comparare il valore di bilancio di un bene con i flussi finanziari che esso può generare dalla vendita. Poiché appare logico ipotizzare un comportamento razionale, la vendita (eventuale) sarà effettuata sul mercato più vantaggioso<sup>25</sup>.

Bisognerà ovviamente tenere poi conto del fatto che vendite su mercati diversi o a differenti controparti possono comportare costi di vendita fra loro diversi.

### 8.2.2 Prezzi in valuta

Se il bene per il quale si sta ricercando il *fair value* (per dedurre poi i costi di vendita) è quotato su un mercato<sup>26</sup> che esprime prezzi in una valuta diversa da quella funzionale dell'impresa, il prezzo di riferimento ai fini di determinazione del *fair value* è quello in valuta, convertito nella valuta funzionale al cambio del giorno in cui si effettua il test di impairment.

Non è possibile utilizzare cambi *forward* perché il test deve essere effettuato ipotizzando flussi finanziari ricavabili dalla vendita alla data di effettuazione del test.

---

<sup>23</sup> Ipotizzando che il *fair value* possa essere attendibilmente stimato.

<sup>24</sup> Per esempio, si stanno comparando sempre prezzi bid e l'accesso è libero in ogni mercato.

<sup>25</sup> Si veda in proposito anche la BC98 dello IAS 39.

<sup>26</sup> Oppure si può ricavare un *fair value* da recenti transazioni.

## 9. ALCUNI CASI PARTICOLARI DI ATTIVITÀ

### 9.1 Attività cui è associata una passività

Il paragrafo 76 dello IAS 36 prevede che il valore di bilancio di un'attività oggetto di verifica per *impairment* includa anche l'importo di specifiche passività nel caso in cui il valore di recupero del bene possa essere determinato solo tenendo conto di tali passività direttamente associate al bene stesso.

Tale diretta associazione si manifesta quando l'eventuale vendita del bene impone all'ipotetico compratore anche l'assunzione della passività. E' il caso tipico degli obblighi di smantellamento e ripristino per i quali lo IAS 16, paragrafo 16(c), e IFRIC 1 impongono la stima periodica della relativa passività che, al suo valore attualizzato, è imputata ad incremento del bene.<sup>27</sup>

In queste situazioni, nell'effettuare il confronto fra il valore recuperabile del bene<sup>28</sup> e il suo importo in bilancio si deve detrarre il valore di bilancio della passività sia dall'importo in bilancio del bene sia dal suo valore recuperabile, determinato come *fair value* al netto dei costi di vendita oppure come valore in uso.

Si osserva che non è richiesta una stima del *fair value* della passività ai fini del test per la semplice ragione che tale stima aggiornata è comunque effettuata ai fini della sua iscrizione in bilancio e dunque è già disponibile anche ai fini del test di *impairment*.<sup>29</sup>

Si ribadisce che tutto quanto esposto è riferibile unicamente a passività che si originano da obbligazioni connesse all'uso continuativo del bene e dunque non separabili dal bene stesso e non è applicabile ad altre fattispecie.

### 9.2 Beni in costruzione con capitalizzazione di oneri finanziari

Anche i beni in costruzione sono soggetti al test di *impairment*, qualora ne ricorrano le condizioni, vale a dire se si è in presenza di indicatori di possibili perdite di valore.

Ai sensi dello IAS 23<sup>30</sup> sui beni in costruzione che richiedono un periodo di tempo significativo prima di essere pronti per l'uso, sono capitalizzati oneri finanziari che costituiscono pertanto parte integrante del costo progressivo del bene.

Ne consegue che, ai fini del test di *impairment*, si deve prendere in considerazione l'importo complessivo del costo del bene in costruzione e non è possibile escludere la componente finanziaria. Qualora il risultato del test indicasse la necessità di una svalutazione, l'impresa non è facoltizzata, negli esercizi successivi, a cessare di capitalizzare gli oneri finanziari sebbene il test indichi che neppure in futuro sarebbe possibile recuperare tali oneri.

Infatti, la mancata capitalizzazione escluderebbe un elemento ritenuto dallo IAS 23 un componente essenziale ed intrinseco del costo totale del bene ed inoltre provocherebbe un'errata classificazione nel conto economico, spostando ad interessi passivi una svalutazione, modificando così anche l'utile operativo.

<sup>27</sup> Attraverso questo meccanismo l'ammortamento periodico del maggior valore del bene concorre a ripartire nei vari esercizi il costo del ripristino o smantellamento, escludendo tuttavia l'effetto relativo al recupero dell'attualizzazione della passività che è invece imputato a conto economico come onere finanziario.

<sup>28</sup> Oppure di una CGU che includa uno o più di questi particolari beni.

<sup>29</sup> In realtà il test di *impairment* potrebbe essere effettuato ad una data diversa da quella di bilancio, per esempio in presenza in corso d'anno di indicatori di perdite di valore o per CGU che includono un avviamento per le quali, ai sensi del paragrafo 96, il test può essere effettuato in qualunque data all'interno di un esercizio, purché la data sia mantenuta costante. In questi casi, che si presumono rari perché la prassi prevalente è quella di procedere al test in occasione del bilancio annuale, occorre allora aggiornare anche la stima della passività.

<sup>30</sup> La capitalizzazione degli oneri finanziari è obbligatoria a partire dai bilanci 2009 ed era facoltativa per i bilanci precedenti.

### 9.3 Beni complessi

Non è infrequente la situazione in cui un bene produttivo sia composto da più elementi aventi una vita utile diversa. In questa situazione lo IAS 16 impone di scorporare, ai fini contabili<sup>31</sup>, le diverse componenti per assoggettarle a diverse aliquote di ammortamento che riflettono appunto la diversità di vita utile.

Ai fini del test di *impairment*, tuttavia, il bene deve necessariamente essere considerato nel suo complesso, sia perché ai fini della determinazione del valore in uso non sono le singole componenti che producono separati flussi finanziari bensì il bene nella sua interezza, sia perché ai fini della determinazione del suo *fair value* (meno i costi di vendita) il bene non può essere venduto “a pezzi”, salvo casi rarissimi.

Tuttavia, l'esistenza di più componenti aventi vite utili diverse non è influente ai fini del test di *impairment* qualora si adotti il criterio del valore d'uso. Infatti, in questo caso occorre tenere conto dei flussi finanziari in uscita necessari per sostituire quelle parti che esauriscono la loro utilità prima della vita utile del bene in cui sono inserite. La inclusione nel calcolo del loro costo di sostituzione è motivata dal fatto che si tratta di spese indispensabili per mantenere inalterato il livello di servizio del bene e, conseguentemente, i ricavi futuri attesi dal suo uso<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Non necessariamente ai fini di rappresentazione in bilancio, dove, per esempio, un impianto potrà essere rappresentato come tale nel suo importo complessivo. Diverso è il caso di diverse componenti significative e potenzialmente autonome quali, per esempio, un edificio ed il terreno su cui esso insiste.

<sup>32</sup> Si escludono invece interventi futuri destinati a migliorare la produttività del bene e conseguentemente i ricavi attesi.

## 10. IL RIPRISTINO DELLE PERDITE DI VALORE

Se in un successivo periodo l'impresa riscontra che una perdita di valore precedentemente rilevata per una CGU o gruppo di CGU è venuta meno in tutto o in parte a causa dell'accrescersi del valore della CGU o del gruppo di CGU, l'impresa dovrà incrementarne il valore contabile attraverso la rilevazione di un ripristino di valore. Ciò, però, potrà avvenire esclusivamente se l'accrescimento del valore è dovuto all'intervenuto cambiamento delle specifiche valutazioni utilizzate al tempo in cui è stata rilevata l'ultima perdita di valore.

Dalla possibilità di ripristino di valore, tuttavia, è escluso in ogni caso l'avviamento. Tale proibizione deriva dalla considerazione che qualunque accrescimento di valore dell'avviamento successivo ad una rilevazione di perdita di valore dello stesso è attribuibile a quella parte di avviamento che si è generata all'interno dell'impresa, e lo IAS 38 – Attività immateriali proibisce espressamente la rilevazione di una attività per l'avviamento generato internamente<sup>33</sup>. Si ricorda che la svalutazione dell'avviamento rilevata in un bilancio intermedio redatto secondo lo IAS 34, *Bilanci intermedi*, non può essere ripristinata nel bilancio redatto alla successiva data di chiusura dell'esercizio, se i presupposti della svalutazione sono venuti meno (IFRIC 10, *Bilanci intermedi e riduzione di valore*).

Il valore contabile risultante dalla rilevazione di un ripristino di valore non può, comunque, eccedere il minore tra:

- il valore recuperabile (se determinabile);
- il valore contabile che per quella CGU si sarebbe determinato – al netto degli ammortamenti – se negli esercizi precedenti non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.

Il ripristino di valore deve quindi essere allocato alle singole attività incluse nella CGU (escluso, come sopra indicato, l'avviamento) ripartendolo proporzionalmente ai rispettivi valori contabili. Specularmente a quanto indicato per le perdite di valore, l'ammontare del ripristino che si sarebbe altrimenti imputato alle attività specifiche, dovrà anch'esso essere ripartito proporzionalmente.

---

<sup>33</sup> Cfr. IAS 38, paragrafo 48.

## 11. LE INFORMAZIONI NELLE NOTE AL BILANCIO

Lo IAS 36 è molto analitico nel disciplinare le informazioni integrative al bilancio quando si rileva una perdita di valore o un successivo ripristino. Tali informazioni sono particolarmente importanti per gli utilizzatori del bilancio e, in generale, per tutti gli *stakeholders* per comprendere in modo appropriato non soltanto l'ammontare complessivo delle eventuali perdite e/o ripristini di valore, ma soprattutto le motivazioni alla base delle svalutazioni operate sulle attività. Le informazioni richieste dallo IAS 36 devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere il processo di *impairment* operato dall'impresa.

L'informativa richiesta dallo IAS 36 può essere suddivisa in due categorie:

- quella relativa a qualsiasi perdita per riduzione di valore o ripristini di valore verificatasi nel corso dell'esercizio; tale informativa è richiesta ogni qualvolta si verifichi una perdita/ripristino di valore, indipendentemente dal tipo di attività coinvolta (IAS 36, paragrafi 126 - 133);
- quella periodica relativa all'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali con vita utile indefinita; tale informativa è richiesta indipendentemente dal fatto che si sia verificata, o meno, una perdita o un ripristino di valore per tali attività (IAS 36, paragrafi 134 - 137).

Tenendo conto della distinzione di informativa sopraindicata, nel presente capitolo sono analizzate le informazioni richieste dallo IAS 36 secondo il seguente schema:

- nel paragrafo 11.1 sono analizzate le informazioni che devono essere fornite per le perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio che riguardano la generalità delle attività dell'impresa;
- nel paragrafo 11.2 sono analizzate le informazioni che devono essere fornite circa l'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

L'analisi sulle informazioni richieste dallo IAS 36 è stata effettuata partendo dalla disposizione contenuta nel principio internazionale e successivamente integrata con indicazioni operative e tabelle sinottiche mediante le quali è possibile fornire tali informazioni. Si sottolinea come le tabelle presentate non hanno carattere di esaustività, in quanto si possono prestare ad opportuni adattamenti in relazione alle caratteristiche peculiari dell'impresa.

### 11.1 Informativa richiesta per perdite e ripristini di valore rilevate nell'esercizio

L'informativa di seguito riportata si riferisce a qualsiasi perdita per riduzione di valore o ripristini di valore verificatasi nel corso dell'esercizio; tale informativa è richiesta ogni qualvolta si verifichi una perdita/ripristino di valore, indipendentemente dal tipo di attività coinvolta. L'informativa è richiesta dai paragrafi da 126 a 133 dello IAS 36.

L'informativa richiesta dai paragrafi sopraindicati può essere suddivisa in:

- informazioni di tipo quantitativo richieste per perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio;
- informazioni di tipo qualitativo per perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio;
- informazioni richieste per perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio per settori operativi.

### 11.1.1 Informazioni di tipo quantitativo richieste per perdite/ripristini di valore

Nell'ambito di tale informativa, lo IAS 36 richiede al paragrafo 126<sup>34</sup> quanto segue:

*L'entità deve indicare per ciascuna classe di attività:*

- a. *l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico nel corso dell'esercizio e la voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;*
- b. *l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico nel corso dell'esercizio e la voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;*
- c. *l'ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio;*
- d. *l'ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.*

Il paragrafo 126 prevede quindi un'informativa:

- di tipo espositivo, ovvero l'indicazione delle linee di conto economico ove sono iscritti le perdite/ripristini di valore; e
- di tipo quantitativo, ovvero l'ammontare delle perdite/ripristini di valore rilevati al conto economico e al patrimonio netto.

Per quanto riguarda l'informazione di tipo espositivo richiesta dal paragrafo 126, occorre distinguere:

- se nello schema di conto economico è stata utilizzata una voce "ad hoc" che accoglie le perdite/ripristini di valore (ad esempio la voce "Perdite/ripristini di valore"), ovvero
- se nello schema di conto economico non è stata utilizzata una voce "ad hoc" (ad esempio è utilizzata la voce "Ammortamenti e svalutazioni" ovvero due distinte voci che accolgono gli ammortamenti e le perdite/ripristini rispettivamente per le attività materiali e immateriali).

Nel primo caso, nella sezione dedicata della nota esplicativa occorre semplicemente richiamare la voce di conto economico utilizzata nello schema.

Nel secondo caso, invece, nella nota esplicativa occorre "scorporare" l'ammontare delle perdite/ripristini di valore dall'importo complessivo iscritto nella voce unica di conto economico. Tale "scorporo" può essere presentato, ad esempio, mediante il prospetto di riconciliazione che segue:

---

<sup>34</sup> Si noti il Regolamento (CE) n. 1274/2008 del 17 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 18 dicembre 2008, ha omologato la nuova versione dello IAS 1 "Presentazione del bilancio", in vigore a partire dal 1° gennaio 2009. Tale versione prevede la modifica dei paragrafi 126 e 129 dello IAS 36 con la sostituzione dei termini "direttamente nel patrimonio netto" con "nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo". Si noti che la nuova versione del principio IAS 1 prevede che i ricavi e i costi siano rilevati nel prospetto di conto economico complessivo (c.d. "statement of comprehensive income") suddiviso in due sezioni; nella prima sezione vengono iscritti le componenti reddituali che influenzano l'utile (perdita) dell'esercizio (c.d. "profit (loss) for the year"); nella seconda sezione rientrano le altre componenti del conto economico complessivo (cd "other comprehensive income"). Pertanto, alla luce delle modifiche apportate ai paragrafi 126 e 129 dello IAS 36 dalla nuova versione dello IAS 1, a partire dai bilanci 2009, le perdite/ripristini di valore: rilevati al conto economico devono essere iscritti nella prima sezione del prospetto di conto economico complessivo; essi influenzano l'utile (perdita) dell'esercizio; rilevati direttamente nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo devono essere iscritti nella seconda sezione del prospetto di conto economico complessivo.

<b>Riconciliazione del valore delle perdite/ripristini di valore iscritti al conto economico con la linea di conto economico</b>		
	Anno corrente	Anno precedente
Licenze e brevetti	...	...
Software	...	...
Altri beni immateriali	...	...
<i>Totale ammortamenti attività immateriali</i>	...	...
Perdite di valore rilevate al conto economico su attività immateriali	...	...
Ripristini di valore rilevate al CE su attività immateriali	...	...
<i>Totale perdite/ripristini attività immateriali</i>	...	...
<b>Totale ammortamenti e perdite/ripristini di valore delle attività materiali e immateriali</b>	...	...

Per quanto riguarda le informazioni di tipo quantitativo, il paragrafo 126 richiede, per ciascuna classe di attività, un'informazione particolarmente dettagliata degli ammontari delle perdite/ripristini di valore rilevati nell'esercizio:

- al conto economico (ad esempio, nel caso di attività materiali e immateriali valutate secondo il modello del costo o di investimenti immobiliari valutati secondo il modello del costo);
- al patrimonio netto (ad esempio, nel caso di attività materiali e immateriali valutate secondo il modello della rideterminazione di valore).

Ai fini di una più chiara rappresentazione della informativa richiesta dal paragrafo 126, si suggerisce la predisposizione della seguente tabella:

<b>Presentazione delle perdite/ripristini di valore rilevati nell'esercizio per classi di attività</b>									
	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>		<b>Attività immateriali</b>		<b>Investimenti immobiliari valutati al costo</b>	<b>Partecipazioni</b>			<b>Totale</b>
	Terreni	Impianti	Avviamento	Licenze	Fabbricati	Società controllate	Società collegate	Joint venture	
Perdite di valore									
• rilevate a CE	...	...	...	...	...	...	...	...	...
• rilevate al PN	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Totale perdite</b>									
Ripristini di valore									
• rilevate a CE	...	...		...	...	...	...	...	...
• rilevate al PN	...	...		...	...	...	...	...	...
<b>Totale ripristini</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...

In calce alla tabella è importante chiarire quali perdite/ripristini di valore rilevati nell'esercizio si ritengono significativi e le motivazioni sottostanti.



### 11.1.2 Informazioni di tipo qualitativo richieste per perdite/ripristini di valore

Le informazioni sin qui presentate attengono a informazioni essenzialmente di tipo quantitativo. Ai fini di una miglior comprensione da parte dei lettori degli ammontari rilevati, il paragrafo 130 dello IAS 36 richiede la presentazione di una serie di informazioni qualitative per chiarire le svalutazioni o i ripristini operati nell'esercizio.

Il paragrafo 130 richiede quanto segue:

*Un'entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione di valore significativa rilevata o eliminata durante l'esercizio per ogni specifica attività, incluso l'avviamento, o un'unità generatrice di flussi finanziari:*

- a) *i fatti e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione di valore;*
- b) *l'ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;*
- c) *se singola attività:*
  - *la natura dell'attività; e*
  - *se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività;*
- d) *se unità generatrice di flussi finanziari:*
  - *una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, o un settore oggetto di informativa come definito nell'IFRS 8);*
  - *l'importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e, se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e*
  - *se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;*
- e) *se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d'uso;*
- f) *se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita (ovvero se il fair value (valore equo) era stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo);*
- g) *se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato/i nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d'uso.*

Le informazioni di cui al paragrafo 130 devono essere fornite solo quando gli ammontari della perdita di valore o un ripristino di valore si ritengono significativi.

### 11.1.3 Informazioni richieste per perdite/ripristini di valore per settori operativi

Lo IAS 36, inoltre, collega l'informativa sulle perdite di valore ed i ripristini con l'informativa di settore. Infatti, se l'impresa applica l'IFRS 8, *Settori operativi* il paragrafo 129 dello IAS 36 prevede quanto segue: "Un'entità che riporta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8 deve indicare quanto segue, per ogni settore oggetto di informativa: a) l'ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio; b) l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio". Tali informazioni di cui sopra possono essere fornite in base alla tabella che segue<sup>35</sup>:

<sup>35</sup> Si noti che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 129 dello IAS 36 possono ricavarsi dal prospetto previsto dal paragrafo 23 dell'IFRS 8, in cui si richiede anche l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni verificatesi nel corso dell'esercizio su vari settori operativi.

	Settore operativo ...	Settore operativo ...	Settore operativo ...	Totale
Perdite di valore				
• rilevate a CE				
• rilevate al PN				
<b>Totale perdite</b>				
Ripristini di valore				
• rilevate a CE				
• rilevate al PN				
<b>Totale ripristini</b>				

## 11.2 Informativa relativa all'*impairment test* per l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita

L'informativa richiesta dallo IAS 36 in relazione all'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (ad esempio, i marchi)<sup>36</sup> può essere distinta in due gruppi:

- le informazioni periodiche da fornirsi sull'*impairment test* di tali attività, indipendentemente dal fatto che si rilevi una perdita di valore nel corso dell'esercizio;
- le informazioni aggiuntive rispetto a quelle sopraindicate da fornirsi solo nel caso si rilevi una perdita di valore nel corso dell'esercizio su tali attività.

### 11.2.1 Informazioni periodiche sull'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita

L'*impairment test* dell'avviamento deve essere effettuato:

- annualmente; o
- nel corso dell'esercizio se vi sono indicazioni tali da far presumere che l'avviamento (o le attività immateriali a vita utile indefinita) abbia subito una perdita di valore.

Per calcolare il valore recuperabile della CGU cui è stato allocato l'avviamento, l'impresa utilizza una serie di dati previsionali e di assunzioni. Lo IAS 36 ai paragrafi 134 e 135 richiede la presentazione nella nota al bilancio delle ipotesi di calcolo utilizzate per la determinazione del valore recuperabile<sup>37</sup>. Tali informazioni devono essere fornite indipendentemente dal fatto che si verifichi una perdita di valore sull'avviamento allocato sulla CGU.

Il paragrafo 134 dello IAS 36 così si esprime:

*“Un'entità deve fornire le informazioni richieste ai punti da a) a f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità:*

- il valore contabile dell'avviamento attribuito all'unità (gruppo di unità),*
- il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito all'unità (gruppo di unità);*
- il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità), [ossia il valore d'uso o fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita];*
- se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul valore d'uso:*
  - una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;*

<sup>36</sup> Le indicazioni operative e le tabelle presentate nel paragrafo si riferiscono indistintamente all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita.

<sup>37</sup> Si noti che la stima del valore recuperabile di una CGU su cui è stato allocato l'avviamento è effettuata nella generalità dei casi con riferimento al valore d'uso. La stima del *fair value* al netto dei costi di vendita è infatti spesso di difficile determinazione oppure non è determinabile con sufficiente attendibilità.

- (ii) una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
  - (iii) l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui budget/previsioni approvati e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni per un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;
  - (iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l'entità opera, per il mercato a cui l'unità (gruppo di unità) è rivolta;
  - (v) il tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari;
- e. se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l'unità (gruppo di unità), devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
- i. una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
  - ii. una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
- Se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
- iii. il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;
  - iv. il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;
  - v. il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.
- f. se un cambiamento ragionevolmente possibile in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell'unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:
- (i) l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile;
  - (ii) il valore assegnato agli assunti di base;
  - (iii) l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile."

Le informazioni richieste risultano particolarmente dettagliate. Esse possono assumere sia una forma descrittiva sia una forma tabellare. Indipendentemente dalla forma di presentazione assunta, tale informativa potrebbe fornirsi in base alla seguente sequenza:

- identificazione e breve descrizione delle CGU individuate;
- identificazione degli avviamenti ritenuti significativi/ non significativi attribuiti alle singole CGU;
- indicazione della modalità attraverso la quale è stato calcolato il valore recuperabile della CGU;
- presentazione di informazioni sulle ipotesi di calcolo in caso di utilizzo del valore d'uso;
- presentazione di informazioni sulle ipotesi di calcolo in caso di utilizzo del fair value al netto dei costi di vendita;
- informazioni sull'analisi di sensitività e relativi risultati, qualora effettuata.

#### *Identificazione e breve descrizione delle CGU individuate*

Ai fini dell'allocazione dell'avviamento è necessario preliminarmente identificare le CGU dell'impresa, nonché fornire una breve descrizione della CGU e dei criteri di aggregazione utilizzati; ad esempio, la CGU sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, o un settore operativo oggetto di informativa come definito nell'IFRS 8.

Si noti che qualora le CGU individuate non coincidano con i settori operativi presentati ai fini dell'informativa richiesta dall'IFRS 8 può essere utile fornire la seguente tabella esemplificativa:

Settore operativo	CGU
Settore ...	CGU A
	CGU B
Settore ...	CGU C
Settore ...	CGU D

*Identificazione degli avviamenti ritenuti significativi/ non significativi attribuiti alle singole CGU*

Dopo aver identificato le CGU, occorre attribuire il valore complessivo dell'avviamento iscritto in bilancio nell'esercizio considerato<sup>38</sup> sulle CGU. Tale presentazione può essere effettuata in base alla tabella segue:

Allocazione dell'avviamento sulle CGU		
CGU (o gruppi di CGU)	Anno corrente	Anno precedente
CGU A	...	...
CGU B	...	...
CGU C	...	...
CGU D	...	...
Altre CGU	...	...
Totale	...	...

Nella tabella sono riportate le CGU alle quali è stato allocato un valore di avviamento significativo rispetto al valore complessivo dell'avviamento iscritto in bilancio. Nella voce "Altre CGU" è riportato il valore di avviamento giudicato non significativo.

*Indicazione della modalità attraverso la quale è stato calcolato il valore recuperabile della CGU*

Per ciascuna CGU deve essere indicato se il valore recuperabile è stato stimato facendo riferimento al valore d'uso o al *fair value* al netto dei costi di vendita. Tale informazione può essere fornita anche con una semplice tabella:

CGU o gruppo di CGU	Valore recuperabile
CGU A	Valore d'uso
CGU B	Valore d'uso
CGU C	<i>Fair value</i> al netto dei costi di vendita
CGU D	Valore d'uso

*Presentazione delle informazioni relative alle ipotesi di calcolo del valore recuperabile in caso di utilizzo del valore d'uso*

Lo IAS 36 al paragrafo 33 richiede che nella valutazione del valore d'uso l'impresa deve:

- basare le proiezioni dei flussi finanziari sui budget/previsioni recenti approvate dall'organo amministrativo competente per il cd. "periodo esplicito", che non dovrebbe eccedere il limite dei cinque anni. E' possibile utilizzare un periodo esplicito superiore ai cinque anni quando un arco temporale superiore è "giustificato";

<sup>38</sup> Ai fini di una migliore comprensione da parte dei lettori, si ritiene utile presentare anche l'allocazione dell'avviamento per l'esercizio precedente a quello di redazione del bilancio.

- basare le proiezioni dei flussi finanziari che si riferiscono all'arco temporale successivo al periodo esplicito (cd "estrapolazione"), facendo uso di un "tasso di crescita" stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere "giustificato".

Le informazioni richieste dal paragrafo 134 in relazione alle ipotesi di calcolo del valore d'uso "ricalcano" la distinzione sopraindicata. Tali informazioni sono distinte tra:

- quelle che si riferiscono al "periodo esplicito";
- quelle che si riferiscono all'arco temporale successivo al "periodo esplicito".

Per quanto riguarda le proiezioni dei flussi finanziari basate sui budget/previsioni approvati dall'organo amministrativo competente per il cd "periodo esplicito", le informazioni richieste dal paragrafo 134 possono essere fornite sulla base delle seguenti tabelle.

La prima tabella, di seguito riportata, fornisce la descrizione degli assunti di base:

<b>Analisi degli assunti di base</b>				
<b>CGU (o gruppo di CGU)</b>	<b>Assunti di base</b>	<b>Modalità di determinazione</b>	<b>Indicare se l'assunto di base riflette esperienze passate; in caso negativo indicare i motivi</b>	<b>Indicare se l'assunto è coerente con le fonti esterne di informazione; in caso negativo indicare i motivi</b>
CGU A	EBITDA nel periodo di piano <sup>39</sup>	...	...	...
	Tasso di attualizzazione al lordo delle imposte (Wacc)	...	...	...
	Tasso di inflazione	...	...	...
CGU ....	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Sugli assunti di base si riporta il paragrafo 209 lettera c) delle *Basis for Conclusion* dello IAS 36, secondo il quale "Il Board ha deciso di non procedere con la proposta di richiedere che una entità esponga in bilancio il valore attribuito a ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del valore recuperabile, e la variazione di valore che tale importo deve subire, dopo aver incorporato qualsiasi conseguenza di tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per calcolare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell'unità sia pari al suo valore contabile. Invece, il Principio stabilisce che una entità deve presentare in bilancio una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la determinazione del valore recuperabile, l'approccio seguito dalla direzione aziendale per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base, se tale valore riflette esperienze passate o, se appropriato, è coerente con le fonti esterne di informazione, e, altrimenti, come e perché differisce dalle esperienze passate o dalle fonti esterne di informazione".

Qualora la società intendesse rappresentare le informazioni in termini quantitativi, la seconda tabella - qui di seguito riportata - potrebbe essere la seguente.

<sup>39</sup> Quando il valore contabile della CGU comprende il capitale circolante, è opportuno indicare tale situazione negli "assunti di base".

<b>Anni</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Tasso di attualizzazione al lordo delle imposte (Wacc)* <sup>40</sup>	...	...	...	...	...
Tasso di crescita	...	...	...	...	...
Tasso di inflazione	...	...	...	...	...

\* Si richiede di indicare se il Wacc e il tasso di crescita comprendono o meno il tasso di inflazione.

Qualora si utilizzi un piano previsionale superiore ai cinque anni per stimare i flussi finanziari, la società indica in calce alla tabella sopraindicata le motivazioni che hanno giustificato l'utilizzo di un arco temporale superiore.

Per quanto riguarda le proiezioni dei flussi finanziari per i periodi successivi al cd. "periodo esplicito", le informazioni richieste dal paragrafo 134 consentono di apprezzare la stima del cd "valore terminale" (terminal value), richiedendo le ipotesi di calcolo relative al tasso di crescita e al tasso di attualizzazione. Tali informazioni possono presentarsi in base alla tabella che segue:

<b>CGU o gruppo di CGU</b>	<b>Metodologie per la determinazione del valore terminale</b>	<b>Tasso di crescita (g)</b>	<b>Tasso medio di attualizzazione al lordo delle imposte</b>
...	Rendita perpetua in assenza di crescita	...	...
...	Rendita perpetua a tasso di crescita crescente	...	...
...	Rendita perpetua a tasso di crescita decrescente	...	...
...	Rendita temporanea	...	...
...	...	...	...

In calce alla tabella occorre menzionare e giustificare le seguenti circostanze (IAS 36, paragrafo 33):

- l'utilizzo di un tasso g crescente, anziché costante o in diminuzione;
- l'utilizzo di un tasso di crescita (g) superiore al tasso di crescita medio a lungo termine della produzione, del settore industriale, del Paese in cui l'impresa opera, o per il mercato a cui la CGU è rivolta.

Nel caso in cui sia stata modificata la metodologia valutativa per il calcolo del valore terminale rispetto all'esercizio precedente, nelle note occorre indicare il cambiamento effettuato, le relative motivazioni e l'effetto sull'esercizio corrente.

*Presentazione delle informazioni relative alle ipotesi di calcolo del valore recuperabile in caso di utilizzo del fair value al netto dei costi di vendita*

Le informazioni richieste dal paragrafo 134 dello IAS 36 sono differenti a seconda che il *fair value* al netto dei costi di vendita sia stimato facendo riferimento ad un mercato attivo o meno.

Nel primo caso (presenza di prezzi su un mercato attivo) occorre chiarire come è stato determinato tale valore. Nel secondo caso (assenza di prezzi su un mercato attivo), l'impresa fornisce le informazioni presentate nella tabella che segue.

<sup>40</sup> Si sottolinea come l'appendice A dello IAS 36 preveda al paragrafo A21 che un'impresa normalmente utilizzi un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d'uso; tuttavia essa usa tassi di attualizzazione puntuali per esercizi successivi differenti quando il valore d'uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse. Qualora l'impresa utilizza un unico Wacc al lordo delle imposte la tabella può subire i necessari adattamenti.

Analisi degli assunti di base				
CGU (o gruppo di CGU)	Assunti di base	Modalità di determinazione	Indicare se l'assunto di base riflette esperienze passate; in caso negativo indicarne i motivi	Indicare se l'assunto è coerente con le fonti esterne di informazione; in caso negativo indicarne i motivi
CGU ...	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Informazioni sull'analisi di sensitività e relativi risultati (qualora effettuata)

Nel caso in cui una variazione ragionevolmente possibile in un assunto di base (ad esempio, un aumento del tasso di attualizzazione Wacc, un peggioramento del tasso di crescita g, ecc ...) possa portare ad un valore recuperabile della CGU precedentemente stimato al di sotto del valore contabile della stessa CGU, l'impresa deve effettuare un'analisi di sensitività in relazione a tale assunto, fornendo nelle note al bilancio l'informativa prevista dal paragrafo par. 134 dello IAS 36. L'effettuazione dell'analisi di sensitività assume particolare rilievo qualora l'impresa operi in contesti macroeconomici e di mercato caratterizzati da significative incertezze e da rapidi mutamenti.

#### 11.2.2 Informazioni sulle perdite/ripristini di valore rilevate nell'esercizio sull'avviamento e sulle attività immateriali a vita utile indefinita

Le informazioni periodiche sull'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita sono fornite nelle note al bilancio indipendentemente dal fatto che si verifichi una perdita/ripristino di valore dell'avviamento o delle attività immateriali a vita utile indefinita nel corso dell'esercizio.

Tuttavia, qualora l'*impairment test* comporti la rilevazione di una perdita di valore, in aggiunta alle informazioni periodiche, nelle note al bilancio sono fornite le informazioni di tipo quantitativo che consentano al lettore di comprendere l'ammontare delle perdite<sup>41</sup> di valore relative a tali attività rilevate al conto economico nell'esercizio<sup>42</sup>.

A tal fine, la società presenta la ripartizione delle perdite di valore rilevate nell'esercizio sull'avviamento per singola CGU (o gruppo di CGU) avvalendosi della tabella che segue:

CGU	31.12.200X+1			31.12.200X		
	Valore lordo	Perdite di valore	Valore netto	Valore lordo	Perdite di valore	Valore netto
CGU A	...	(...)	...	...	(...)	...
CGU B	...	(...)	...	...	(...)	...
CGU C	...	(...)	...	...	(...)	...
CGU D	...	(...)	...	...	(...)	...
Altre CGU	...	(...)	...	...	(...)	...
Totale	...	...	...	...	...	...

Nella tabella sono riportate le CGU alle quali è stato allocato un valore di avviamento significativo rispetto al valore complessivo dell'avviamento iscritto in bilancio. Nella voce "Altre CGU" è riportato il valore di avviamento giudicato non significativo.

<sup>41</sup> Per le attività immateriali a vita utile indefinita è necessario evidenziare anche i ripristini avvenuti nel corso dell'esercizio.

<sup>42</sup> Cfr. IAS 36, paragrafo 126.

La stessa informazione potrebbe essere fornita anche in relazione ai settori operativi individuati dall'impresa.